



**Borsa Italiana**

<b>AVVISO n.15754</b>	04 Settembre 2014	SeDeX - INV. CERTIFICATES
---------------------------	-------------------	------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto dell'Avviso : UniCredit Bank AG

Oggetto : Inizio negoziazione 'Investment Certificates - Classe B' 'UniCredit Bank AG' emessi nell'ambito di un Programma

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

Strumenti finanziari:	<b>Cash Collect Worst of su paniere di azioni</b>		
Emittente:	UniCredit Bank AG		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	A3	08/06/2012
	Standard & Poor's	A-	04/03/2013
	Fitch Ratings	A+	22/11/2013
Oggetto:	<b>INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA</b>		
Data di inizio negoziazioni:	<b>05/09/2014</b>		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX 'Investment Certificates - Classe B'		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.7.3.1 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Unicredit Bank AG Member ID Specialist: IT1352		

### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

#### **Cash Collect Worst of su paniere di azioni**

Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo
Modalità di negoziazione:	per gli Strumenti Finanziari la data di negoziazione ex-diritto al pagamento dell'importo periodico, per le record date pari o antecedenti al 7 ottobre 2014, decorre dal secondo giorno di mercato aperto antecedente le rispettive record date, mentre per le record date successive al 7 ottobre 2014, decorre dal primo giorno di CALENDARIO TARGET aperto antecedente le rispettive record date

### **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

Dal giorno 05/09/2014, gli strumenti finanziari 'Cash Collect Worst of su paniere di azioni' (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Trading Code	Instrument Id	Descrizione	Sottostante	Tipologia	Data Scadenza	Valore Nominale	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS	Prima Barriera %	Rebate
1	DE000HV8BFE7	UI507G	763190	UCHEENCCPCHB60%E150917	ENEL, ENI	Inv	15/09/17	100	50000	1	25	60	4
2	DE000HV8BFF4	UI505G	763191	UCHENIISPCCPCHB63%E150917	ENI, INTESA SANPAOLO	Inv	15/09/17	100	50000	1	25	63	6
3	DE000HV8BFG2	UI504G	763195	UCHENGENCCPCHB70%E150917	ENEL, GENERALI	Inv	15/09/17	100	50000	1	25	70	6

\* \* \*



**Condizioni Definitive**

**Relative alla quotazione di CERTIFICATI CASH COLLECT WORST OF  
di UniCredit Bank AG**

**Ai sensi del Programma di offerta e quotazione di "CERTIFICATI CASH COLLECT" ai sensi del relativo Prospetto di Base, composto dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente; III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e la Quotazione.**

**Condizioni Definitive depositate presso CONSOB in data 4 settembre 2014**

*L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.*

*La Nota di Sintesi è allegata alle presenti Condizioni Definitive.*

\* \* \*

**I Certificati oggetto del Prospetto di Base sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali Certificati solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità dei Certificati può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati in quanto strumenti di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori. Pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.**

**Si precisa che:**

- (a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva Prospetti), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 21 marzo 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0021161/14 del 19 marzo 2014;**
- (b) a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetti, il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso gli uffici dell'Emittente in LCD7SR, Arabellastraße 12, 81925 Monaco, Germania e presso la succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154 Milano. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono altresì disponibili sul sito internet dell'Emittente: [www.investimenti.unicredit.it](http://www.investimenti.unicredit.it;);**

- (c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed all'ammissione a quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e**
- (d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione.**

L'Offerta dei Certificati è effettuata in Italia e non negli Stati Uniti d'America o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America o soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti d'America ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America.

\* \* \*

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative alla Quotazione di Certificati di seguito descritti. Esso deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (compresi i documenti incorporati per riferimento) relativo al Programma di Certificati Cash Collect depositato presso la CONSOB in data 21 marzo 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0021161/14 del 19 marzo 2014, ed al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 12 febbraio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0010330/14 del 6 febbraio 2014, incorporato mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base, ed al supplemento al Documento di Registrazione ed ai Prospetti di Base (il Supplemento) depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057492/14 dell'8 luglio 2014, che insieme costituiscono il Prospetto di Base relativo Programma di Certificati Cash Collect (il Prospetto di Base).

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013 e con provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014.

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX con provvedimento n. LOL-002116 del 3 settembre 2014.

*Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, nonché agli strumenti finanziari proposti.*

<b>INFORMAZIONI ESSENZIALI</b>	
1. Conflitti di interesse:	<p>I Certificati saranno quotati e negoziati sul mercato SeDeX®, gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed il ruolo di Market Maker nel suddetto mercato SeDeX® sarà svolto da UniCredit Bank AG, che è una società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo Bancario UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.</p> <p>UniCredit Bank AG, Agente per il Calcolo ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, è un soggetto appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. Pertanto, la comune appartenenza dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo al medesimo gruppo bancario determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.</p> <p>L'Emittente svolge ruoli rilevanti nell'operazione (ad esempio quello di Strutturatore).</p>
<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI</b>	
2. Emittente:	UniCredit Bank AG
Sito Internet:	www.investimenti.unicredit.it
3. Dettagli dei Certificati:	
(i) Codice ISIN:	I Codici ISIN sono specificati nella Tabella di seguito riportata
(ii) <i>Rating</i> :	Non sono previsti <i>rating</i> per gli Strumenti da offrire o quotare ai sensi del Programma
4. Tipologia di Titolo:	CERTIFICATI <i>CASH COLLECT WORST OF</i> LEGATI A PANIERI DI AZIONI
5. (i) Numero di Serie:	Il Numero di Serie di ogni Certificato è specificato nella Tabella di seguito riportata
(ii) Numero di <i>Tranche</i> :	Il Numero di <i>Tranche</i> di ogni Certificato è specificato nella Tabella di seguito riportata
6. Valuta di Emissione:	Euro "EUR"
7. Valuta di Liquidazione:	Euro "EUR"
8. Data di Emissione:	01.09.2014
<b><u>Disposizioni relative all'Importo Addizionale Condizionato</u></b>	
9. Importo Addizionale Condizionato:	Se alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, il Valore di Riferimento del Sottostante è pari o superiore al Livello Importo Addizionale, gli Investitori riceveranno alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato l'Importo Addizionale Condizionato, pari a quanto indicato nella Tabella di seguito riportata per ogni Certificato.
10. Livello Importo Addizionale:	Il Livello Importo Addizionale è specificato nella Tabella di seguito riportata per ogni Certificato
11. Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato:	5 Giorni Bancari successivi alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato

12. Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato:	<p>La Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, come determinata dall'Agente per il Calcolo è il 15.09.2017</p> <p>Nel caso in cui la Data di Valutazione non coincida con un Giorno di Negoziazione, la Data di Valutazione corrisponderà al primo Giorno di Negoziazione successivo.</p>
<b><u>Disposizioni relative all'Importo Addizionale Incondizionato</u></b>	
13. Importo Addizionale Incondizionato:	Gli Importi Addizionali Incondizionati, pari a quanto indicato nella Tabella di seguito riportata per ogni Certificato.
14. Date di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato:	<p>La Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per il primo Importo Addizionale Incondizionato: 18.09.2015</li> <li>- Per il secondo Importo Addizionale Incondizionato: 16.09.2016</li> </ul> <p>Record Date:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17/09/2015 per il primo Importo Addizionale Incondizionato</li> <li>- 15/09/2016 per il secondo Importo Addizionale Incondizionato</li> </ul>
<b><u>Disposizioni relative alla liquidazione</u></b>	
15. (i) Liquidazione:	<p>L'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base della seguente formula:</p> <p>(i) qualora il Valore di Riferimento sia pari o superiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:</p> <p>Importo di Liquidazione= Prezzo di Emissione * Lotto Minimo di Esercizio</p> <p>L'investitore riceverà quindi in questo scenario un Importo di Liquidazione pari a <b>Euro 100</b>.</p> <p>(ii) qualora il Valore di Riferimento sia inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:</p> <p>Importo di Liquidazione = Prezzo di Emissione * Max [Protection; Valore di Riferimento/Strike]* Lotto Minimo di Esercizio</p>
Diritto di rinuncia del Portatore:	Sì
(ii) Sottostante:	Paniere di Azioni
16. Strike:	<p>Per i Certificati con sottostante Azioni italiane, 100% del prezzo ufficiale di chiusura "prezzo di riferimento" del Sottostante alla Data di Determinazione.</p> <p>Per il valore dello Strike si rinvia alla Tabella di seguito riportata</p>
17. Data/e di Determinazione:	01.09.2014
18. Protection	0%

19. Barriera	Per il valore della Barriera europea si rinvia alla Tabella di seguito riportata
20. Esercizio Automatico:	Applicabile
21. Data di Scadenza:	15.09.2017
22. Data di Valutazione:	La Data di Valutazione, come determinata dall'Agente per il Calcolo è il 15.09.2017.  Nel caso in cui la Data di Valutazione non coincida con un Giorno di Negoziazione, la Data di Valutazione corrisponderà al primo Giorno di Negoziazione successivo.
23. Valore di Riferimento:	Per ciascuna Serie di Certificati, il Valore di Riferimento, come determinato dall'Agente per il Calcolo, è:  il valore determinato come media ponderata delle <i>performance</i> registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito. Dove il relativo peso attribuito al singolo Componente il Paniere con la peggior <i>performance</i> è pari al 100% e i pesi attribuiti agli altri Componenti il Paniere avranno il relativo peso pari a 0%. Tali <i>performance</i> sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere alla Data di Valutazione (o alla Data di Valutazione dell'Importo Aggiuntivo Condizionato) e il relativo valore alla Data di Determinazione, sulla base del relativo peso attribuito, in base alla seguente formula:  $\sum_{k=1}^2 w_k \frac{S_{kT}}{S_{k0}}$ dove  $w_k$ : indica 0% per i Componenti il Paniere con la <i>performance</i> migliore (k=1) e 100% per il Componente il Paniere con la <i>performance</i> peggiore (k=2)  $S_{k,T}$ : indica il Valore Finale del Componente il Paniere con la k-esima <i>performance</i>  $S_{k,0}$ : indica il Valore Iniziale del Componente il Paniere con la k-esima <i>performance</i> rilevato alla Data di Determinazione
24. Valore Iniziale	E' il "Prezzo di Riferimento" delle singole azioni Componenti il Paniere alla Data di Determinazione, secondo quanto indicato nell' Allegato I
25. Valore Finale	E' il "Prezzo di Riferimento" delle singole azioni Componenti il Paniere alla Data di Valutazione e alla Data di Valutazione dell'Importo Aggiuntivo Condizionato
26. Giorno Lavorativo o Giorno Bancario:	Giorno Lavorativo o Giorno Bancario è qualsiasi giorno che non sia sabato o domenica, in cui le banche effettuano pagamenti in base al calendario TARGET2.
27. Business Centres per i Giorni Bancari:	TARGET2
28. Data di Pagamento	Il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione



Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Barriera:	Per la definizione del Valore di Riferimento ai fini della determinazione dell'Evento Barriera, si veda il punto 23 delle presenti Condizioni definitive
Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Importo Addizionale Condizionato:	Per la definizione del Valore di Riferimento al fine della determinazione dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, si veda il punto 23 delle presenti Condizioni definitive
<b><u>Altre informazioni</u></b>	
30. Luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive:	Uffici dell'Emittente situati in Arabellastrasse 12, 81925 Monaco, Germania e Succursale di Milano situata in Piazza Gae Aulenti 4, Torre C, 20154 Milano.  Sito web dell'Emittente <a href="http://www.investimenti.unicredit.it">www.investimenti.unicredit.it</a> .
31. Luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione:	Uffici dell'Emittente situati in Arabellastrasse 12, 81925 Monaco, Germania e Succursale di Milano situata in Piazza Gae Aulenti 4, Torre C, 20154 Milano.  Sito web dell'Emittente <a href="http://www.investimenti.unicredit.it">www.investimenti.unicredit.it</a> .
32. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario:	UniCredit Bank AG (che ricopre anche il ruolo di "Market Maker") si impegna a fornire liquidità attraverso prezzi denaro e prezzi lettera in conformità alle regole di market making del mercato regolamentato SEDEX, dove verrà richiesta l'ammissione alla negoziazione dei Certificates. I relativi obblighi in qualità di Market Maker sono governati dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e dalle istruzioni al regolamento.
33. Sistema di Gestione Accentrata (Clearing System(s)):	Monte Titoli S.p.A.
Depositario/i:	Monte Titoli S.p.A.
<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA</b>	
34. Agente per il Calcolo:	UniCredit Bank AG
35. Agente per il Pagamento:	UniCredit Bank AG
36. Lotto Minimo di Esercizio:	1 Certificato
<b>QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b>	
37. Quotazione:	È stata richiesta la quotazione dei Certificati su Borsa Italiana S.p.A. e l'ammissione alla negoziazione sul segmento SEDEX di Borsa Italiana S.p.A.
38. Ammissione alle Negoziazioni:	È stata richiesta l'ammissione alla negoziazione dei Certificati sul mercato SEDEX di Borsa Italiana S.p.A. in data 02.09.2014 con efficacia da 05.09.2014.  L'Emittente (lo "Specialista sul Mercato SEDEX") si impegna a garantire liquidità attraverso proposte di acquisto e di vendita in conformità con le regole di Borsa Italiana S.p.A., dove si prevede che i Certificati saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialista sul Mercato SEDEX sono governati dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e dalle istruzioni al regolamento.

## TABELLA APPLICABILE IN CASO DI QUOTAZIONE

Numero di Serie	Numero di Tranche	ISIN	Codice di Negoziazione	Sottostante	Prezzo di Emissione	Data di Scadenza	Data di Determinazione	Strike	Barriera Europea %	Barriera Europea	Valuta di Riferimento in caso di Non-Quanto Cash Collect Certificate	Livello Importo Aggiuntivo	Importo Aggiuntivo Condizionato	Importo Aggiuntivo Incondizionato	Lotto Minimo di Esercizio	Numero di Certificates emessi per ogni Serie	Numero Massimo di Certificates emessi per ogni Tranche
1	1	DE000HV8BFE7	UI507G	ENEL, ENI	100 Eur	15/09/2017	01/09/2014	ENEL: 4.018  ENI: 18.92	60%	ENEL: 2.4108  ENI: 11.352	Eur	60%	5 Eur	4 Eur al 18.09.2015, 4 Eur al 16.09.2016	1 Certificate	100000	50000
2	1	DE000HV8BFF4	UI505G	ENI, INTESA SANPAOLO	100 Eur	15/09/2017	01/09/2014	ENI: 18.92  INTESA: 2.246	63%	ENI: 11.9196  INTESA: 1.41498	Eur	63%	6 Eur	6 Eur al 18.09.2015, 6 Eur al 16.09.2016	1 Certificate	100000	50000
3	1	DE000HV8BFG2	UI504G	ENEL, GENERALI	100 Eur	15/09/2017	01/09/2014	ENEL: 4.018  GENERALI: 15.47	70%	ENEL: 2.8126  GENERALI: 10.8290	Eur	70%	6 Eur	6 Eur al 18.09.2015, 6 Eur al 16.09.2016	1 Certificate	100000	50000

**INFORMAZIONI SUI COMPONENTI IL PANIERE**

<b>Azione</b>	<b>Codice ISIN</b>	<b>Codice Reuters</b>	<b>Codice Bloomberg</b>	<b>Emittente</b>	<b>Website</b>	<b>Borsa Rilevante</b>	<b>Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati</b>
ENEL	IT0003128367	ENEI.MI	ENEL IM Equity	Enel S.p.A., Viale Regina Margherita 137, 00198 Roma	www.enel.it	Borsa Italiana (MTA)	IDEM
ENI	IT0003132476	ENI.MI	ENI IM Equity	ENI S.p.A., P.le Enrico Mattei 1, 00144 Roma	www.eni.it	Borsa Italiana (MTA)	IDEM
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	ISP.MI	ISP IM Equity	Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156, 20121 Torino	www.intesasnpaolo.com	Borsa Italiana (MTA)	IDEM
GENERALI	IT0000062072	GASI.MI	G IM Equity	Assicurazioni Generali S.p.A., Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 Trieste	www.generali.it	Borsa Italiana (MTA)	IDEM

## **ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI**

### **ESEMPLIFICAZIONI DEL FUNZIONAMENTO DEI CERTIFICATI ED ESEMPI DELLE VARIAZIONI DI VALORE DELL'INVESTIMENTO**

#### **Valore teorico dei Certificati.**

Il valore teorico di un Certificato Cash Collect dipenderà da diversi fattori di mercato, tra i quali: il valore corrente del Sottostante, la prevista volatilità del Sottostante, i tassi d'interesse, la vita residua a scadenza e il rendimento atteso del Sottostante. In particolare per i Cash Collect Worst of i pagamenti alla scadenza o durante la vita dipendono dall'andamento del Componente il Paniere con la peggiore *performance*.

La variazione di uno solo dei fattori sopra indicati determina un valore teorico di un Certificato Cash Collect diverso.

Per il calcolo del valore teorico di un Certificato Cash Collect viene utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula Black & Scholes, quando applicabile. Nei casi più complessi vengono utilizzati modelli matematici più complessi, come i modelli di volatilità stocastica. Premesso che tale metodo di calcolo è composto da formule matematiche, che sono estremamente complesse e di non semplice comprensione, i seguenti paragrafi sottolineano l'effetto (positivo o negativo) che tali variabili di mercato hanno sul valore teorico di un Certificato Cash Collect.

Nei seguenti paragrafi vi sono, inoltre, alcuni esempi, che sono puramente ipotetici e non vincolanti per l'Emittente, relativi a teorici Importi di Liquidazione legati allo Strike di un Certificato Cash Collect Worst of, calcolati tenendo in considerazione una variazione del Sottostante.

**Avvertenze: Le esemplificazioni dei rendimenti riportate di seguito hanno scopo meramente informativo al solo fine di consentire una migliore comprensione del payoff dello strumento.**

**Le esemplificazioni si riferiscono a Certificati le cui caratteristiche (sottostanti/strike/trigger/barriera/etc) possono differire dalle caratteristiche degli strumenti ammessi a quotazione sulla base delle presenti Condizioni Definitive. Le esemplificazioni dei rendimenti di seguito riportate sono state calcolate in data 12 agosto 2014 sulla base delle condizioni di mercato esistenti a quel momento che potrebbero quindi differire anche sostanzialmente da quelle attuali.**

## ***CERTIFICATI CASH COLLECT WORST OF con barriera europea***

### **a) Caratteristiche Certificato Cash Collect Worst of su paniere di azioni con Barriera europea**

Si consideri un Certificato *Cash Collect Worst of* su paniere di azioni con Barriera europea aventi le seguenti caratteristiche:

Sottostante: ENI S.p.A. e ENEL S.p.A.

Data di Determinazione: 11.08.2014

Data di Scadenza: 15.09.2017

Data di Valutazione: 15.09.2017

Prezzo di Emissione: Eur 100 per *Certificate*

*Strike (valore iniziale del sottostante alla Data di Determinazione):* Eni 18.39 Euro, Enel 3.84 Euro

Barriera (60% dello Strike): Eni 11.034 Euro, Enel 2.304 Euro

*Protection:* 0

Livello Importo Addizionale (60% dello Strike): Eni 11.034 Euro, Enel 2.304 Euro

Importo Addizionale Condizionato: 8 Euro

Data di valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato: 15.09.2017

Importo Addizionale Incondizionato: 6 Euro a ciascuna Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato

Data/e di pagamento dell' dell'Importo Addizionale Incondizionato: 18.09.2015 e 16.09.2016

Lotto Minimo di Esercizio: 1 *Certificate*

La rilevazione dei dati di seguito riportati sono riferite alla data 11 agosto 2014. I dati relativi al Sottostante sono stati presi dai principali info providers quali Bloomberg e Reuters.

**Nota:** in caso di quotazione dei Certificati senza offerta al pubblico, il prezzo di emissione sopra indicato è puramente teorico, in quanto il prezzo di acquisto dei Certificati sul mercato secondario coincide con il prezzo di mercato degli stessi che può differire dal prezzo di emissione. Si consideri pertanto che anche il rendimento dei Certificati esemplificato come segue non tiene conto dell'eventuale prezzo di acquisto dei Certificati sul mercato secondario.

### **b) Esempi di rendimento**

Alla Data/e di pagamento dell'importo addizionale incondizionato (rispettivamente 18.09.2015 e 16.09.2016) i possessori dei Certificati aventi diritto riceveranno l'Importo Addizionale Incondizionato pari a 6 Euro.

### **Scenari a Scadenza**

#### **Scenario 1**

Alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento del Sottostante è pari o superiore alla Barriera, per esempio Eni 22.068 Eur (performance positiva pari a +20%) e Enel 4.224 Eur (performance positiva pari a +10%); il Portatore riceverà un Importo di Liquidazione pari a

Importo di Liquidazione = Prezzo di Emissione x Lotto minimo di esercizio

Importo di Liquidazione = 100 x 1 = Eur 100

Il Portatore riceverà quindi un Importo di Liquidazione pari a 100 Eur oltre all'Importo Addizionale pari a 8 Eur

## Scenario 2

Alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento del Sottostante è inferiore alla Barriera, per esempio Eni 12.873 Eur (performance negativa pari a -30%) e Enel 2.112 Eur (performance negativa pari a -45%); il Portatore riceverà un Importo di Liquidazione pari a

Importo di Liquidazione = Prezzo di Emissione \* Max [Protection; Valore di Riferimento/Strike]\* Lotto Minimo di Esercizio

Importo di Liquidazione = Eur 100 x Max [ 0; 2.112 / 3.84] = Eur 100 x 0.55 = Eur 55

Il Portatore riceverà quindi un Importo di Liquidazione pari a 55 Eur.

### c) Analisi di sensitività

#### Simulazioni del valore teorico di un Cash Collect Worst of Certificate su paniere di azioni

**Esempio A:** La tabella descrive l'impatto sul prezzo del *Certificate* prodotto da variazioni nel prezzo del Sottostante, assumendo che la volatilità e il tempo a scadenza rimangano invariati:

Variazione % del Sottostante	Prezzo del Certificato	Variazione % del prezzo del Certificato
5%	102.83	+2.83%
0%	100	0%
-5%	96.64	-3.36%

**Esempio B:** La tabella descrive l'impatto sul prezzo del *Certificate* prodotto da variazioni nella volatilità, assumendo che il prezzo del Sottostante e il tempo a scadenza rimangano invariati:


Variazione della Volatilità	Prezzo del Certificato	Variazione % del prezzo del Certificato
5%	94.62	-5.38%
0%	100	0%
-5%	105.62	+5.62%

**Esempio C:** La tabella descrive l'impatto sul prezzo del *Certificate* prodotto da variazioni nel tempo a scadenza, assumendo che il prezzo del Sottostante e la volatilità rimangano invariati:

Vita residua in giorni	Prezzo del Certificato	Variazione % del prezzo del Certificato
Circa 3 anni (1130 giorni)	100.00	0%
1038 giorni	101.74	+1.74%
946 giorni	102.85	+2.85%

**d) Grafico dell'Importo di Liquidazione**

Importo di Liquidazione




Date di Pagamento

**e) Andamento storico dell'Attività Sottostante utilizzata negli esempi**


Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, un grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di 5 anni, dell'azione ordinaria Eni S.p.A. ed Enel S.p.A. considerate nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future.

**ENI S.p.A.**



**Enel S.p.A.**



Fonte: Reuters

**NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE****SEZIONE I: NOTA DI SINTESI**

*Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.*

*Le note di sintesi sono composte da requisiti di informazione noti come "Elementi". Detti elementi sono classificati in Sezioni A – E (A.1 – E.7).*

*La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e per questo tipo di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano rilevanti per questa Nota di Sintesi, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi.*

*Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche di questo tipo di strumenti finanziari e di questo tipo di Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".*

*I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base o nel Documento di Registrazione manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.*

**Sezione A – Introduzione e avvertenze**

<b>A.1</b>	<b>Avvertenza</b>
	<p>La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investire nei Certificati dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base nella sua completezza.</p> <p>Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati.</p>

**Sezione B – Emittente**

<b>B.1</b>	<b>Denominazione legale e commerciale dell'Emittente</b>	UniCredit Bank AG
<b>B.2</b>	<b>Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente</b>	L'Emittente è una società per azioni costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Federale di Germania, con denominazione sociale "UniCredit Bank AG" ed è detenuto al 100% da UniCredit S.p.A. ("UniCredit S.p.A.", congiuntamente alle sue controllate consolidate, "UniCredit"), una delle maggiori organizzazioni di servizi bancari e finanziari d'Europa. L'Emittente è la controllante del gruppo UniCredit Bank (il <b>Gruppo HVB</b> ) il quale costituisce parte del Gruppo UniCredit. L'Emittente ha la propria sede legale

	<b>suo paese di costituzione</b>	a Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, 80333 Monaco. Gli uffici di Milano si trovano in Piazza Gae Aulenti 4, 20154 Milano, Italia. I numeri di telefono della sede legale e degli uffici di Milano sono, rispettivamente: +49-89-378-0 e +39 02 8862 2746.				
<b>B.4b</b>	<b>Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera</b>	In relazione all'esercizio in corso, l'Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.				
<b>B.5</b>	<b>Descrizione del gruppo e della posizione che l'Emittente vi occupa</b>	<p>Il Gruppo HVB è una banca universale ed uno dei principali fornitori di servizi bancari e finanziari in Germania. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi bancari e finanziari a clienti privati, societari e del settore pubblico, nonché a società internazionali. La sua gamma comprende, ad esempio, dai mutui ipotecari, prestiti al consumo e servizi bancari per clienti privati ai mutui commerciali e alla finanza del commercio estero, da prodotti relativi a fondi per numerose categorie di attività a servizi di consulenza e di intermediazione, dalle operazioni in titoli alla gestione del rischio di liquidità e del rischio finanziario, dai servizi di consulenza per clienti di alta fascia di reddito a prodotti di <i>investment banking</i> per clienti <i>corporate</i>. Le attività relative al mercato del Gruppo HVB sono ripartite nelle seguenti divisioni:</p> <p>(i) Corporate &amp; Investment Banking;</p> <p>(ii) Family &amp; Small and Medium-Sized Enterprises ("<b>Family&amp;SME</b>") – precedentemente denominata divisione Retail. La divisione è stata così ridenominata in data 1 gennaio 2011, a seguito della risegmentazione;</p> <p>(iii) Private Banking; e</p> <p>(iv) Altro/consolidamento.</p> <p>Il segmento "Altro/consolidamento" comprende le attività della divisione Global Banking Services ("GBS") e del Group Corporate Centre e gli effetti del consolidamento.</p>				
<b>B.9</b>	<b>Previsione o stime degli utili</b>	<i>Non applicabile</i> ; il Prospetto di Base non include previsioni o stime degli utili.				
<b>B.10</b>	<b>Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati</b>	Le informazioni finanziarie dell'Emittente e consolidate del Gruppo HVB relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012 sono state sottoposte a revisione da parte delle società di revisione Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Deloitte) e KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG), che hanno espresso un giudizio senza rilievi.				
<b>B.12</b>	<b>Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati</b>	<p>Indicatori di solvibilità</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>31/03/2014 (in conformità a Basilea III) (non sottoposti a revisione)</td> <td>31/12/2013 (in conformità a Basilea II)</td> <td>31/12/2012 (in conformità a Basilea II)</td> </tr> </table>		31/03/2014 (in conformità a Basilea III) (non sottoposti a revisione)	31/12/2013 (in conformità a Basilea II)	31/12/2012 (in conformità a Basilea II)
	31/03/2014 (in conformità a Basilea III) (non sottoposti a revisione)	31/12/2013 (in conformità a Basilea II)	31/12/2012 (in conformità a Basilea II)			

<i>Tier 1 (in miliardi di Euro)</i>	EUR 19,0	EUR 18,5	EUR 19,5
<i>Total Capital ratio<sup>1,2</sup> (o equity funds ratio)</i>	22,1%	23,4%	19,3%
<i>Attività ponderate in base al rischio (Risk-weighted assets) (in miliardi di Euro)</i>	EUR 90,8	EUR 85,5	EUR 109,8
<i>Attività ponderate in base al rischio (Risk-weighted assets) / Attività totali (Total assets)</i>	30,54%	29,49%	<b>31,54%</b>
<i>Common Equity Tier 1 capital ratio</i>	21,0%	-	-
<i>Tier 1 ratio<sup>1,2</sup> (core capital ratio)</i>	21,0%	21,6%	17,8%
<i>Core Tier 1 ratio<sup>1,2</sup> (core capital ratio without hybrid capital)</i>	-	21,5%	17,4%
<i>Patrimonio di Vigilanza (Regulatory capital o equity capital) (in miliardi di Euro)</i>	EUR 20,0	EUR 20,1	EUR 21,2

1) calcolato in base alle attività ponderate in base al rischio, inclusi equivalenti per rischio di mercato e in aggiunta per il rischio operativo

2) ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e del Regolamento (UE) No 575/2013, i coefficienti patrimoniali previsti a regime sono i seguenti: *Total Capital ratio*: 8%; *Tier 1 ratio*: 6%; *Core Tier 1 ratio*: 4,5%. Saranno, altresì, applicabili ulteriori requisiti ai sensi del *German Banking Act* in termini di *capital buffer (capital conservation buffer, countercyclical capital buffer e capital buffer* per istituti universali o di rilevanza sistemica).

Secondo quanto previsto dalla normativa applicabile tedesca, HVB non pubblica dati dettagliati sulle attività deteriorate. Pertanto, gli *Annual Report* 2013 e 2012 e gli *Interim Reports* del Gruppo HVB non illustrano dati analitici finanziari che evidenziano crediti in sofferenza, come:

- Crediti in Sofferenza Lordi /Crediti Lordi,
- Crediti in Sofferenza Netti /Crediti Netti,
- Crediti deteriorati netti verso clienti /Crediti Netti,

In particolare, HVB, ai sensi della normativa ad esso applicabile, pubblica l'ammontare delle partite anomale esclusivamente in quanto dato aggregato, senza pubblicare l'ammontare delle singole voci che le compongono (quali, ad esempio, i crediti in sofferenza).

Alcuni dati finanziari, inclusi nel 1Q2014 *Interim Report* sono indicati come segue. Tali dati finanziari non sono stati certificati da Deloitte. Si includono anche alcuni dati finanziari contenuti nell'*Annual Report* 2013 e nell'*Annual Report* 2012. Tali dati finanziari sono stati certificati da KPMG.

<i>(in milioni di Euro)</i>	<b>31/03/2014 (non sottoposti a revisione)</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Partite Anomale* lorde verso clienti (Gross impaired loans to customers)</b>	€6.063	€6.416	€8.371

<b>Partite Anomale* nette verso clienti (Net impaired loans to customers)</b>	€3.218	€3.585	€4.468
<b>Crediti Lordi (Gross customer Loans)**</b>	€110.630	€112.845	€126.541
<b>Crediti Netti (Net customer Loans)</b>	€107.393	€109.589	€122.212
<b>Partite Anomale* lorde verso clienti / Crediti Lordi (Gross impaired loans* to customers/Gross customer Loans)</b>	5,5%	5,7%	6,6%
<b>Partite Anomale* nette verso clienti / Crediti Netti (Net impaired loans* to customers/Net customer Loans)</b>	3,0%	3,3%	3,6%
<b>Sofferenze nette / Patrimonio netto (Net non performing loans/Shareholders' equity)</b>	15,17%	17,06%	19,20%

\*In HVB un finanziamento è indicato come partita anomala se viene presa una decisione dalla funzione credito in seguito al deterioramento della posizione del cliente; ciò avviene nel caso in cui:

- Secondo quanto previsto dalla normativa locale, l'inadempimento da parte del cliente in relazione al pagamento degli interessi o del capitale si protragga per un periodo superiore ai 90 giorni;
- al merito di credito del cliente sia attribuito uno *scoring* pari a 8, 9 o 10 (anche nel caso in cui il cliente paghi gli interessi).

Si segnala che tali dati non sono riportati nel 1Q2014 *Interim Report*.

\*\* Si segnala che il dato non è riportato nel 1Q2014 *Interim Report*

#### Principali informazioni economico e patrimoniali

La tabella che segue contiene le principali informazioni economico-patrimoniali al 31 marzo 2014 (non certificate). Tali informazioni sono confrontate con le corrispondenti informazioni al 31 marzo 2013 (non certificate):

<i>(in milioni di EUR)</i>	<b>31/03/2014</b>	<b>31/03/2013</b>
<b>Margine d'interesse (Net interest income)</b>	669	773
<b>Margine di intermediazione (Operating Income)</b>	1.263	1.526
<b>Depositi (Deposits from banks e Deposits from customers)</b>	163.837	165.576
<b>Attività finanziarie (Financial assets at fair value through profit or loss)</b>	30.461	24.759
<b>Impieghi (Loans and receivables with banks e Loans and receivables with customers)</b>	153.874	164.555
<b>Risultato di gestione (Operating profit)</b>	328	643
<b>Utile/(perdita) ante imposte (Profit/(loss) before tax)</b>	296	613
<b>Utile/(perdita) consolidato (Consolidated profit/(loss))</b>	191	403

<b>Utile consolidato attribuibile agli azionisti di UniCredit Bank AG (Consolidated profit attributable to shareholder of UniCredit Bank AG)</b>	189	406
<b>Passività Totali (incl. Patrimonio Netto) (Total Liabilities (incl. Shareholders' Equity))</b>	297.704	345.275
<b>Patrimonio Netto (Shareholders' Equity)</b>	21.219	23.706
<b>Capitale Sottoscritto (Subscribed Capital)</b>	2.407	2.407

La tabella che segue contiene le principali informazioni economico – patrimoniali al 31 dicembre 2013. Tali informazioni sono state confrontate con le corrispondenti informazioni al 31 dicembre 2012:

<i>(in milioni di EUR)</i>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Margine d'interesse (Net interest income)</b>	2.912	3.464
<b>Margine di intermediazione (Operating Income)</b>	5.640	6.050
<b>Depositi (Deposits from banks e Deposits from customers)</b>	2.053	2.534
<b>Attività finanziarie (Financial assets at fair value through profit or loss)</b>	155.689	155.484
<b>Impieghi (Loans and receivables with banks e Loans and receivables with customers)</b>	29.712	24.282
<b>Risultato di gestione (Operating profit)</b>	144.901	158.532
<b>Utile/(perdita) ante imposte (Profit/(loss) before tax)</b>	1.458	2.058
<b>Utile/(perdita) post imposte (Profit/(loss) after tax)</b>	1.074	1.287
<b>Utile/(perdita) consolidato (Consolidated profit/(loss))</b>	1.074	1.287
<b>Utile consolidato attribuibile agli azionisti di UniCredit Bank AG (Consolidated profit attributable to shareholder of UniCredit Bank AG)</b>	1.033	1.246
<b>Passività Totali (incl. Patrimonio Netto) (Total Liabilities (incl. Shareholders' Equity))</b>	290.018	347.285*
<b>Patrimonio Netto (Shareholders' Equity)</b>	21.009	23.269
<b>Capitale Sottoscritto (Subscribed Capital)</b>	2.407	2.407

\* In relazione al requisito di compensare gli attesi effetti fiscali su *assets e liabilities*, HVB ha deciso di seguire quello che ora è il predominante andamento e ha cambiato il metodo di calcolo applicato in tale sede (IAS 8.14). Gli attesi effetti fiscali sugli *assets* sono compensati dagli attesi effetti fiscali sulle *liabilities* pari a EUR 751 milioni per la prima volta nel 2013. Di conseguenza, le figure di cui sopra sono state rettificate. Gli importi riportati per gli attesi effetti fiscali su *assets e liabilities* sono decresciuti di EUR 751 di conseguenza (2012: EUR 1.015 milioni). Tale decisione non ha effetti sull'utile. Il cambiamento dei metodi di calcolo ha migliorato la trasparenza delle relazioni finanziari annuali dal momento che *assets e liabilities* sono rappresentati in modo più accurato.

#### **Posizione di liquidità di HVB**

Con riferimento alla posizione di liquidità di HVB, di seguito è illustrata l'esposizione nelle due componenti di funding liquidity risk e market liquidity risk:

Dettaglio dell'esposizione	31/03/2014	31/12/2013	31/12/2012
- <i>Funding Liquidity Risk</i>			
Finanziamenti a lungo termine	-	€7.2 miliardi	€7.5 miliardi
Percentuale di <i>assets</i>	-	102.5%	101.3%
- <i>Market Liquidity Risk</i>	€372 milioni	€373 milioni	€404 milioni

Con riferimento al *loan to deposit ratio*:

	31/03/2014 (non sottoposto a revisione)	31/12/2013	31/12/2012
<i>Loan to Deposit ratio</i>	98.83%	101.61%	110.83%

**Rischio di mercato relativa al portafoglio di negoziazione (trading book) del Gruppo HVB**

La tabella che segue contiene un'indicazione quantitativa dell'esposizione al rischio di mercato relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book) al 31 marzo 2014, al 31 dicembre 2013 and 31 dicembre 2012.

(in milioni di Euro)	31/03/2014	31/12/2013	31/12/2012
Posizioni su tassi di interesse (inclusi i rischi di credito legati allo <i>spread</i> ) ( <i>Interest rate positions (inclusive credit spread risks)</i> )	6	9	17
Derivati FX ( <i>Foreign exchange derivatives</i> )	1	1	2
Posizioni su <i>equity/index</i> ( <i>Equity/index positions</i> ) 1)	2	2	4
Effetto di diversificazione ( <i>Diversification effect</i> ) 2)	-3	-3	-7
<b>Gruppo HVB</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

1) incluso il rischio su commodity  
2) a causa dell'effetto di diversificazione tra le categorie di rischio, il rischio totale è inferiore alla somma dei rischi individuali

**Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente**

Dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato in relazione all'esercizio fiscale chiuso al 31 dicembre 2013, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente.

	<b>Dichiarazione di cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dell'emittente</b>	Dalla data del dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione e pubblicato non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente e/o del Gruppo.
<b>B.13</b>	<b>Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità</b>	Alla data del Documento di Registrazione, non si sono verificati fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente.
<b>B.14</b>	<b>Posizione all'interno del Gruppo</b>	L'Emittente è detenuto al 100% da UniCredit S.p.A. ed è sottoposto alla relativa attività di direzione e coordinamento. L'Emittente è la controllante del Gruppo HVB il quale costituisce parte del Gruppo UniCredit.
<b>B.15</b>	<b>Descrizione delle principali attività dell'Emittente</b>	L'Emittente opera come banca d'investimento ed offre anche alla propria clientela un'ampia tipologia di prodotti nei settori dell'attività bancaria e dei servizi d'investimento. Le principali attività dell'Emittente coincidono con le principali aree operative del Gruppo di cui al paragrafo B.5 della presente Sezione B.
<b>B.16</b>	<b>Informazioni relative agli assetti proprietari</b>	UniCredit è socio unico di HVB. HVB non è al corrente di alcun accordo dalla cui attuazione possa scaturire una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

### Sezione C – Strumenti finanziari

<b>C.1</b>	<b>Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari</b>	<p>I Certificati sono prodotti derivati cartolarizzati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla scadenza) che hanno come attività sottostanti Panieri di Azioni.</p> <p>Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie è:</p> <p>DE000HV8BFE7 DE000HV8BFF4 DE000HV8BFG2</p> <p>Il Lotto Minimo di Esercizio è pari a 1 Certificato</p> <p>I Certificati permettono all'investitore di ricevere, <b>se non si verifica l'Evento Barriera</b>, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di</p>
------------	--	--

		<p>Emissione.</p> <p>Ai fini del pagamento dell'Importo di Liquidazione, l'Evento Barriera si intende verificato qualora il Valore di Riferimento del Sottostante risulti minore alla Barriera alla Data di Valutazione.</p> <p>Inoltre, i Certificati prevedono, durante la loro vita, il pagamento di più Importi Addizionali Incondizionati alle Date di Pagamento degli Importi Addizionali Incondizionati e di un Importo Addizionale Condizionato alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato. L'Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto nell'ipotesi in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. L'Evento Importo Addizionale Condizionato si intende verificato qualora alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, il Valore di Riferimento del Sottostante risulti superiore oppure uguale al Livello Importo Addizionale.</p> <p>L'investitore potrebbe incorrere in una perdita qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore alla Barriera.</p> <p><i>Worst of</i></p> <p>Nell'ipotesi in cui i Certificati siano emessi con caratteristica Worst of, occorre considerare che in tal caso il Sottostante è rappresentato da un Paniere e, ai fini dell'Evento Barriera e dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, si considererà il Componente il Paniere con la peggior performance.</p> <p>Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono dall'andamento del Componente il Paniere con la peggiore performance.</p>
<b>C.2</b>	<b>Valuta di emissione degli strumenti finanziari</b>	I Certificati sono denominati in Euro.
<b>C.5</b>	<b>Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</b>	<p>I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. I Certificati sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.</p> <p>I Certificati non sono e non saranno registrati ai sensi del Securities Act, né la negoziazione dei Certificati è stata approvata dalla CFTC ai sensi del Commodity Exchange Act. Nessun Certificato, o diritto o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun Certificato può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. I potenziali investitori nei</p>

		Certificati sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.
<b>C.8</b>	<b>Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari e ranking degli stessi e le restrizioni a tali diritti</b>	<p>I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento in contanti (c.d. cash settlement) di determinati importi in Euro - l'Importo di Liquidazione, l'Importo Addizionale Condizionato e gli Importi Addizionali Incondizionati - che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza.</p> <p>I Certificati sono Certificati di stile Europeo, esercitati automaticamente alla Data di Scadenza, senza l'invio di una dichiarazione di esercizio. Il Portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico.</p> <p>Non esistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai Certificati rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.</p> <p>I Certificati rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente.</p> <p>I diritti inerenti ai Certificati sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (e.g. non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.</p>
<b>C.11</b>	<b>Ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari</b>	<p>Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al presente Programma presso il mercato telematico dei <i>securitised derivatives</i> (SeDeX), con provvedimento n. LOL-001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013 e con provvedimento n. LOL-001928 del 12 marzo 2014.</p> <p>È stata richiesta l'ammissione alla negoziazione dei Certificates sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. in data 2 settembre 2014 con efficacia da 5 settembre 2014.</p> <p>L'Emittente (lo "Specialista sul Mercato SeDeX") si impegna a garantire liquidità attraverso proposte di acquisto e vendita in conformità con le regole di Borsa Italiana S.p.A., dove si prevede che i Certificates saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialista sul Mercato SeDeX sono governati dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e dalle istruzioni al regolamento.</p>
<b>C.15</b>	<b>Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti</b>	<p>Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, ad altri fattori quali i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità.</p> <p>Il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati altresì al valore della Barriera, del Protection, allo Strike, al valore del Livello Importo Addizionale, agli Importi Addizionali Incondizionati e all'Importo Addizionale Condizionato.</p>
<b>C.16</b>	<b>La data di scadenza degli strumenti derivati – la data di esercizio o la</b>	<p>La Data di Scadenza è:</p> <p>15.09.2017</p>

	<b>data di riferimento finale</b>	
<b>C.17</b>	<b>Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati</b>	<p>I Certificati sono prodotti derivati cartolarizzati di natura opzionaria di stile Europeo con regolamento in contanti ed il loro esercizio è automatico alla scadenza. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore.</p> <p>Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati prima della scadenza.</p>
<b>C.18</b>	<b>Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati</b>	<p><i>Importi pagabili all'investitore</i></p> <p><b>Importo Addizionale Condizionato e Importi Addizionali Incondizionati</b></p> <p>I Certificati prevedono, durante la loro vita, il pagamento di più Importi Addizionali Incondizionati alle Date di Pagamento degli Importi Addizionali Incondizionati e di un Importo Addizionale Condizionato alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato. L'Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto nell'ipotesi in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. L'Evento Importo Addizionale Condizionato si intende verificato qualora alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, il valore del Sottostante risulti superiore oppure uguale al Livello Importo Addizionale.</p> <p><b>Importo di Liquidazione a scadenza</b></p> <p>L'Importo di Liquidazione sarà determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base della seguente formula:</p> <p>(i) qualora non sia intervenuto un Evento Barriera, cioè il Valore di Riferimento sia pari o superiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:</p> <p>Importo di Liquidazione= Prezzo di Emissione * Lotto Minimo di Esercizio</p> <p>L'investitore riceverà quindi in questo scenario un Importo di Liquidazione pari a <b>Euro 100</b>.</p> <p>(ii) qualora sia intervenuto un Evento Barriera, cioè il Valore di Riferimento sia inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:</p> <p>Importo di Liquidazione= Prezzo di Emissione * Max Protection; Valore di Riferimento/Strike* Lotto Minimo di Esercizio</p> <p><b>Protection: pari a 0</b></p>

		<p><b>Si segnala che in tale scenario l'investitore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante, nei limiti del livello di Protection. Nel caso di Protection pari a zero, il rendimento dei Certificati sarà pari ad un investimento diretto nel Sottostante, salva in ogni caso la corresponsione degli Importi Addizionali Incondizionati alle Date di Pagamento degli Importi Addizionali Incondizionati e la possibilità di percepire l'Importo Addizionale Condizionato alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.</b></p>												
<b>C.19</b>	<b>Prezzo di esercizio o prezzo di riferimento definitivo del sottostante</b>	<p>Per ciascuna Serie di Certificati, il Valore di Riferimento, come determinato dall'Agente per il Calcolo, è:</p> <p>il valore determinato come media ponderata delle <i>performance</i> registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito. Dove il relativo peso attribuito al singolo Componente il Paniere con la peggior <i>performance</i> è pari al 100% e i pesi attribuiti agli altri Componenti il Paniere avranno il relativo peso pari a 0%.</p> <p>Tali performance sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere alla Data di Valutazione (o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato) e il relativo valore alla Data di Determinazione, in base alla seguente formula:</p> $\sum_{k=1}^2 w_k \frac{S_{kT}}{S_{k0}}$ <p>dove</p> <p><b>w<sub>k</sub></b>: indica 0% per i Componenti il Paniere con la <i>performance</i> migliore (k=1) e 100% per il Componente il Paniere con la <i>performance</i> peggiore (k=2)</p> <p><b>S<sub>k,T</sub></b>: indica il Valore Finale del Componente il Paniere con la k-esima <i>performance</i></p> <p><b>S<sub>k,0</sub></b>: indica il Valore Iniziale del Componente il Paniere con la k-esima performance rilevato alla Data di Determinazione</p>												
<b>C.20</b>	<b>Descrizione del tipo di sottostante e di dove sono reperibili le informazioni relative al sottostante</b>	<p>Serie 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>i</th> <th>Azione</th> <th>Bloomberg code</th> <th>Reuters Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Eni S.p.A.</td> <td>ENI IM Equity</td> <td>ENI. MI</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Enel S.p.A.</td> <td>ENEL IM Equity</td> <td>ENEL. MI</td> </tr> </tbody> </table>	i	Azione	Bloomberg code	Reuters Code	1	Eni S.p.A.	ENI IM Equity	ENI. MI	2	Enel S.p.A.	ENEL IM Equity	ENEL. MI
i	Azione	Bloomberg code	Reuters Code											
1	Eni S.p.A.	ENI IM Equity	ENI. MI											
2	Enel S.p.A.	ENEL IM Equity	ENEL. MI											

<b>Serie 2</b>			
i	Azione	Bloomberg code	Reuters Code
1	Eni S.p.A.	ENI IM Equity	ENI. MI
2	Intesa San Paolo S.p.A.	ISP IM Equity	ISP. MI

<b>Serie 3</b>			
i	Azione	Bloomberg code	Reuters Code
1	Enel S.p.A.	ENEL IM Equity	ENEL. MI
2	Assicurazioni Generali S.p.A.	G IM Equity	GASI. MI

Le informazioni relative al Sottostante sono fornite nella sezione Informazioni sulle azioni delle Condizioni Definitive.

Le informazioni relative al Sottostante saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF"), e internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe") o altre fonti informative quali il sito internet dell'emittente delle Azioni o del mercato in cui sono scambiate le azioni nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

### Sezione D – Rischi

<b>D.2</b>	<b>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente</b>	<p>Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanze che per l'Emittente non è possibile determinare un valore di <i>credit spread</i> (inteso come differenza tra il rendimento di un'obbligazione <i>plain vanilla</i> di propria emissione e il tasso <i>interest rate swap</i> su durata corrispondente) atto a consentire un'ulteriore valutazione della rischiosità dell'Emittente, atteso che non esiste, alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, un titolo <i>benchmark plain vanilla</i> a tasso fisso, negoziato su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ovvero internalizzatore sistematico italiano, con durata residua compresa tra 2 e 5 anni.</p> <p>– <b>Rischio di Credito</b> Sottoscrivendo gli strumenti finanziari emessi dal Gruppo HVB, gli</p>
------------	---	---

		<p>investitori diventano finanziatori di quest'ultimo. Pertanto, gli investitori sono soggetti al rischio che il Gruppo HVB non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni sorte con riferimento agli strumenti finanziari sottoscritti qualora la propria situazione finanziaria divenga negativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Rischi connessi alla recessione economica e alla volatilità dei mercati finanziari</b></li> <li>– <b>Il deterioramento delle valutazioni degli <i>asset</i> derivante da condizioni di mercato negative può incidere negativamente sui futuri profitti del Gruppo HVB</b> La recessione economica globale e la crisi economica in taluni paesi dell'eurozona hanno esercitato, e potrebbero continuare ad esercitare, una pressione verso il basso sui prezzi degli <i>asset</i>, incidendo sulla qualità del credito dei clienti e delle controparti del Gruppo HVB.</li> <li>– <b>Le condizioni economiche dei mercati geografici in cui opera il Gruppo hanno inciso, e continueranno ad incidere, negativamente sui risultati di gestione, sull'attività e sulla situazione finanziaria del Gruppo</b> L'attività del Gruppo è particolarmente legata alla situazione macroeconomica esistente in Germania e potrebbe risentire in maniera negativa e sostanziale di eventuali variazioni della stessa.</li> <li>– <b>Le attività bancarie non tradizionali espongono il Gruppo a ulteriori rischi di credito</b> Oltre alle attività bancarie di tipo tradizionale come la concessione di crediti e l'assunzione di depositi, il Gruppo svolge anche attività bancarie non tradizionali (<i>e.g.</i>, scambi di strumenti finanziari, <i>future</i>), che possono esporre il Gruppo ad ulteriori rischi di credito e/o di controparte.</li> <li>– <b>Le variazioni del contesto regolamentare tedesco ed europeo potrebbero incidere negativamente sull'attività del Gruppo</b></li> <li>– <b>Le perdite su crediti potrebbero superare i livelli attesi</b></li> <li>– <b>Il rischio sistemico potrebbe incidere negativamente sull'attività del Gruppo HVB</b> Alla luce della mancanza relativa di liquidità e dei costi di finanziamento relativamente elevati, il Gruppo HVB è esposto al rischio di deterioramento della salute finanziaria (effettiva o percepita) delle istituzioni finanziarie con le quali, e dei paesi in cui, svolge le proprie attività.</li> <li>– <b>Rischio di Mercato</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Situazioni di mercato difficili possono accrescere la volatilità dei ricavi del Gruppo HVB</b></li> <li>– <b>I ricavi del Gruppo HVB possono essere volatili e sono legati alle attività di negoziazione e alla fluttuazione dei tassi di interesse e dei tassi di cambio</b></li> </ul> </li> <li>– <b>Rischio di Liquidità</b> Il Gruppo HVB è soggetto al rischio di liquidità, ovvero al rischio che il Gruppo HVB non sia in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento senza sostenere perdite insormontabili. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Rischi relativi alla liquidità suscettibili di incidere sulla capacità del Gruppo HVB di adempiere ai propri obblighi</b></li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

		<p><b>finanziari alla relativa scadenza</b></p> <p>La crisi finanziaria globale e la conseguente instabilità finanziaria hanno ridotto, in misura significativa, i livelli e la disponibilità di liquidità e di finanziamenti a termine.</p> <p>– <b>I risultati di gestione, l'attività e la situazione finanziaria del Gruppo HVB hanno risentito e continueranno a risentire delle pregiudizievoli condizioni macro-economiche e di mercato</b></p> <p>– <b>Il Gruppo HVB ha una significativa esposizione verso i paesi più deboli dell'Eurozona</b></p> <p>Nello svolgimento della propria attività il Gruppo ha una significativa esposizione verso il debito sovrano dei principali paesi europei e le società comunali di tali paesi, oltre che verso altri paesi al di fuori dell'Eurozona.</p> <p>– <b>Rischio Operativo</b></p> <p>Il Gruppo è esposto a rischi e perdite di natura operativa che possono derivare da, <i>inter alia</i>, truffa interna ed esterna, attività non autorizzate nei mercati dei capitali, sistemi e controlli inadeguati o errati, problemi correlati alle telecomunicazioni e altre apparecchiature, problemi relativi ai sistemi di sicurezza dei dati, errori, omissioni o ritardi da parte dei dipendenti, anche in relazione ai prodotti e servizi offerti, l'inadeguatezza delle <i>policy</i> e procedure del Gruppo, comprese quelle in materia di gestione dei rischi, reclami dei clienti, calamità naturali, attacchi terroristici, virus informatici e violazione della legge.</p> <p>– <b>Le strategie e le tecniche di gestione dei rischi del Gruppo HVB potrebbero esporre il Gruppo HVB a rischi non identificati o imprevisti</b></p> <p>– <b>Rischio relativo al sistema informatico</b></p> <p>– <b>Rischi derivanti da frodi nelle operazioni di negoziazione</b></p> <p>– <b>Rischi relativi ai procedimenti legali</b></p> <p>– <b>Il Gruppo è attualmente coinvolto in procedimenti fiscali</b></p> <p>– <b>Rischi Strategici</b></p> <p>– <b>Rischi legati al generale contesto di mercato</b></p> <p>– <b>La crisi del debito sovrano europeo ha influenzato, e può continuare a influenzare, in maniera significativa i risultati di gestione, l'attività e la situazione finanziaria del Gruppo HVB</b></p> <p>– <b>Rischi legati all'orientamento strategico del modello di <i>business</i> del Gruppo HVB</b></p> <p>– <b>Rischi legati al consolidamento del sistema bancario</b></p> <p>– <b>Rischi derivanti dalle mutevoli condizioni concorrenziali del settore finanziario tedesco</b></p> <p>– <b>Rischi derivanti dal contesto regolamentare del Gruppo HVB</b></p> <p>– <b>Rischi derivanti dall'introduzione di nuove tipologie di tasse e oneri fiscali</b></p> <p>– <b>L'esercizio degli stress test potrebbe pregiudicare le attività del Gruppo HVB</b></p> <p><b>Insieme ad altre grandi istituzioni finanziarie operanti nella UE, il Gruppo HVB prevede di essere assoggettato nel corso del 2014 al prossimo esercizio di stress test a livello europeo da parte dell'ABE. I risultati della gestione del Gruppo HVB potrebbero essere condizionati negativamente dall'esito negativo di tali stress test su</b></p>
--	--	---

		<p><b>UniCredit Bank S.p.A. o qualsiasi altra istituzione finanziaria con cui opera il Gruppo HVB.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Gruppo HVB potrebbe essere esposto ai rischi specifici derivanti dal cosiddetto Single Supervisory Mechanism (SSM) e altre iniziative volte alla costituzione dell'Unione Bancaria Europea</li> </ul> <p><b>Gli sviluppi normativo-regolamentari potrebbero determinare effetti sostanziali avversi sulle attività, sul risultato di gestione e sulla situazione finanziaria del Gruppo HVB e condizionare negativamente altrimenti i detentori dei titoli.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rischi correlati al divieto/separazione di talune attività da altre attività bancarie</b></li> <li>- <b>Rischi correlati ai rating assegnati ad HVB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rischi reputazionali</b></li> </ul> </li> <li>- <b>Rischi di <i>business</i></b></li> <li>- <b>Rischi derivanti dal patrimonio immobiliare</b></li> <li>- <b>Rischi derivanti dalle partecipazioni / investimenti finanziari</b></li> <li>-</li> <li>- <b>Rischi pensioni</b></li> <li>- <b>Rischi derivanti da attività di esternalizzazione</b></li> </ul>
D.6	<p><b>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</b></p>	<p><b>I Certificati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità dei Certificati può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rischio di perdita totale o parziale del capitale investito</b> Si segnala che l'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di perdita, totale o parziale, delle somme investite.</li> <li>- <b>Rischio di cambio specifico relativo alla valuta di emissione dei Certificati</b> Tutti i pagamenti saranno effettuati nella Valuta di Emissione dei Certificati. Pertanto qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), questi sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbe comportare perdite anche significative.</li> <li>- <b>Rischio relativo alla Barriera</b> I Certificati permettono all'investitore di ottenere, a scadenza, un Importo di Liquidazione, legato oltre che alla <i>performance</i> del Sottostante, anche al fatto che si sia o meno verificato l'Evento Barriera. In tal senso, l'Importo di Liquidazione che sarà pagato ai Portatori a</li> </ul>

		<p>scadenza, dipenderà dal valore a cui l'Emittente ha fissato tale Barriera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rischio relativo al mancato pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato</b> L'investitore deve tenere presente che i Certificati non garantiscono il pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, poiché il relativo pagamento è subordinato al verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.</li> <li>- <b>Rischio di prezzo</b> Il valore dei Certificati dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale i Certificati sono correlati, nonché da altri fattori, quali, in particolare, la volatilità del Sottostante, la durata residua delle opzioni, il livello dei tassi di interesse del mercato monetario, i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari).</li> <li>- <b>Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante</b> Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori, incluse operazioni societarie, distribuzione di dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui la Borsa Rilevante del Sottostante sia localizzata in un paese emergente.</li> <li>- <b>Rischio relativo alla caratteristica <i>Worst of</i> e rischio di correlazione</b> Nell'ipotesi in cui i Certificati siano emessi con caratteristica <i>Worst of</i>, occorre considerare che in tal caso il Sottostante è rappresentato da un Paniere e, ai fini dell'Evento Barriera, del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, si considererà il Componente il Paniere con la peggior performance. Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono dall'andamento del Componente il Paniere con la peggiore <i>performance</i>.</li> <li>- <b>Rischio di liquidità</b> Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che i Portatori dei Certificati potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento dei propri Certificati e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dei Portatori potrebbero non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita.</li> <li>- <b>Rischio relativo all'assenza di interessi / dividendi</b> I Certificati sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi.</li> <li>- <b>Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti</b> Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario, ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le Date di Valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante..</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rischio emittente</b> L'investimento nei Certificati è soggetto al rischio emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei Certificati a scadenza ovvero l'Ammontare di Liquidazione Anticipata.</li> <li>- <b>Rischio di assenza di garanzie in relazione ai Certificati</b> In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente</li> <li>- <b>Rischio di sostituzione dell'emittente</b> L'Emittente si riserva il diritto (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (1) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai Certificati, una società allo stesso collegata o da questo controllata a determinate condizioni; e (2) l'Agente per il Calcolo e l'Agente per il Pagamento. La sostituzione è subordinata a determinate condizioni, ivi incluso che le obbligazioni assunte dal sostituto, in relazione ai Certificati, siano garantite irrevocabilmente ed incondizionatamente da UniCredit Bank AG.</li> <li>- <b>Rischio di estinzione anticipata e liquidazione</b> Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, l'Emittente stesso potrà, a sua ragionevole discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati.</li> <li>- <b>Rischio di modifiche ai Termini e Condizioni applicabili ai Certificati</b> Fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di pubblicare un supplemento, l'Emittente potrà apportare, previa comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., (nel caso in cui i Certificati siano quotati su tale mercato), modifiche al Capitolo 4 (<i>Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e Condizioni</i>) del Prospetto di Base.</li> <li>- <b>Rischio di estinzione anticipata dei Certificati a seguito di Eventi Rilevanti</b> Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Eventi Rilevanti" relativi al Sottostante, l'Agente per il Calcolo potrà estinguere anticipatamente i Certificati.</li> <li>- <b>Rischio di cambiamento del regime fiscale</b> Rischio connesso al fatto che i valori netti relativi alla corresponsione dell'importo di liquidazione sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data delle Condizioni Definitive. Eventuali maggiori prelievi fiscali sui Certificati, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento dei Certificati.</li> <li>- <b>Rischio di eventi di turbativa del mercato</b> Il Capitolo 4 (<i>Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e Condizioni</i>) del</li> </ul>
--	--	---

		<p>Prospetto di Base contiene, al Paragrafo 4.11 (<i>Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti</i>), l'indicazione dei criteri di determinazione del valore del Sottostante, nell'ipotesi di Eventi di Turbativa di Mercato o Eventi Rilevanti che riguardino il Sottostante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione</b> L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al Sottostante</li> <li>- <b>Rischio di assenza di <i>rating</i> dei Certificati</b> Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di <i>rating</i>. Tale <i>rating</i>, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.</li> <li>- <b>Rischio di potenziali conflitti di interessi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo</b></li> <li>- <b>Rischio connesso al fatto che l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possano concludere accordi di collaborazione con gli emittenti dei titoli sottostanti</b></li> <li>- <b>Rischio relativo alle attività di copertura sui Certificati e sui relativi sottostanti</b></li> <li>- <b>Rischio connesso al fatto che l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possano porre in essere operazioni sul Sottostante che ne influenzino il valore</b></li> <li>- <b>Rischio connesso al fatto che una società appartenente al gruppo bancario UniCredit possa svolgere il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario</b></li> <li>- <b>Rischi di conflitti di interesse nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da Azioni</b></li> </ul> </li> <li>- <b>Rischio paese</b> Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare i propri impegni finanziari.</li> </ul>
--	--	---

#### Sezione E – Offerta

<b>E.4</b>	<b>Conflitti di interesse</b>	<p>Potrebbero sorgere situazioni di conflittualità in quanto, a titolo esemplificativo:</p> <p>l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono agire quale Agente per il Calcolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono collaborare con gli emittenti dei titoli prescelti come Sottostante, ad esempio erogando prestiti a tali società o investendovi del capitale, ovvero offrendo loro servizi di consulenza;</li> <li>– l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere contratti di copertura in relazione ai Certificati ed ai relativi sottostanti;</li> <li>– l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono intraprendere operazioni relative al Sottostante cui possono essere connessi i Certificati, con possibile effetto positivo o negativo sul valore del medesimo e, conseguentemente, con effetto positivo o negativo sul rendimento dei Certificati;</li> </ul>
------------	-------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>- nell'eventualità in cui una società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit svolga il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario, la stessa potrebbe trovarsi a riacquistare titoli emessi da società del proprio Gruppo;</li><li>- l'Emittente, o società controllate o collegate allo stesso, potrebbero ricoprire altresì il ruolo di gestore delle strutture di negoziazione;</li><li>- con riferimento a ciascuna Quotazione di Certificati i soggetti coinvolti nell'operazione possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.</li></ul>
--	--	--

**Dichiarazione di Responsabilità**

UniCredit Bank AG si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

Milano, 4 settembre 2014

---

Firma autorizzata  
UniCredit Bank AG

---

Firma autorizzata  
UniCredit Bank AG

## GLOSSARIO

Ai fini del presente Prospetto di Base, i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

**Agente per il Calcolo** indica UniCredit Bank AG, oppure il soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva il diritto di nominare un nuovo soggetto che svolga le funzioni di Agente per il Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente per il Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

L'Agente per il Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente per il Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente per il Calcolo;

**Agente per il Pagamento** indica UniCredit Bank AG, oppure il soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente per il Pagamento ovvero di nominare ulteriori Agenti per il Pagamento, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente per il Pagamento.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente per il Pagamento deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

L'Agente per il Pagamento agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori;

**Ammontare di Cessazione** indica l'ammontare che potrà essere corrisposto ai portatori dei Certificati nel caso in cui si verifichino gli Eventi Rilevanti;

**Ammontare di Liquidazione Anticipata** indica l'ammontare, pari o superiore al Prezzo di Emissione, specificato nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità ivi previste;

**Autocallable** indica, se previsto nella denominazione dei Certificati, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, in cui è prevista la condizione di Liquidazione Anticipata Automatica;

**Barriera** indica per ogni Serie, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, espresso come livello del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike* oppure la percentuale del *Best in Level*, come specificato nelle Condizioni Definitive;

**Best in Level** indica il prezzo più basso registrato dal Sottostante durante il *Best in Period*;

**Best in Period** indica il periodo di tempo indicato nelle Condizioni Definitive;

**Best out Level** indica il prezzo più alto registrato dal Sottostante durante il *Best out Period*;

**Best out Period** indica il periodo di tempo, ovvero le date, indicato/e nelle Condizioni Definitive;

**Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati** indica la borsa sulla quale sono negoziati derivati aventi il medesimo Sottostante (i **Derivati**), come determinata dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tali Derivati e come indicato nelle Condizioni Definitive;

**Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti Derivati** indica la borsa indicata dall'Agente per il Calcolo in caso di cambiamento sostanziale nelle condizioni di mercato della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;

**Borsa Rilevante** indica la borsa nella quale il Sottostante (singolo o Componente il Paniere) è negoziato, come determinata dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tale Sottostante e come indicato nelle Condizioni Definitive;

**Business Centre** indica il luogo specificato nelle Condizioni Definitive;

**Certificati** o **Certificati Cash Collect** indica i Certificati *Cash Collect* che saranno di volta in volta offerti e/o quotati ai sensi del Programma;

**Clearing System** o **Sistema di Gestione Accentrata** indica il relativo *clearing system* o sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive;

**Collocatori** indica le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati dell'attività di collocamento dei Certificati;

**Componenti il Paniere** indica i Sottostanti che compongono il Paniere;

**Condizioni Definitive** indica le condizioni definitive relative all'Offerta e/o Quotazione dei Certificati. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ogni singola Offerta e/o Quotazione, non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'Offerta e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, dall'Emittente;

**CONSOB** indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

**Data/e di Determinazione** indica la data ovvero ciascuna data – indicata nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato o calcolato da parte dell'Agente per il Calcolo, lo *Strike* del Sottostante Singolo o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Iniziale dei singoli Componenti il Paniere, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, salvo le previsioni di cui al Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

Qualora una o più date non coincidessero con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo;

**Data di Emissione** indica la data indicata nelle Condizioni Definitive. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

**Data di Liquidazione Anticipata** indica, con riferimento ai Certificati *Autocallable*, la data nella quale l'Ammontare di Liquidazione Anticipata è liquidato, ossia, Cinque Giorni Bancari seguenti ogni Data di Osservazione rilevante;

**Data/e di Osservazione** indica, con riferimento ai Certificati *Autocallable*, la data ovvero ciascuna data – indicata nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato ovvero calcolato come media aritmetica il valore del Sottostante o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale delle singole Componenti il Paniere, ai fini della Liquidazione Anticipata Automatica, come indicata/e nelle Condizioni Definitive salvo le previsioni di cui al Paragrafo 4.5 (*Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti*) dei Termini e Condizioni. Qualora una o più date non coincidessero con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

**Data di Pagamento** indica, con riferimento ad ogni Serie, la data indicata nelle Condizioni Definitive, in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

**Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i** indica, con riferimento ad ogni Serie di Certificati, se previsto nelle Condizioni Definitive, la/e data/e, indicata/e nelle Condizioni Definitive, in cui sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori dei Certificati l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

**Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i** indica, se previsto nelle Condizioni Definitive, la/e data/e, indicata/e nelle Condizioni Definitive, in cui sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori dei Certificati l'/gli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

**Data di Regolamento** indica la data in cui i Certificati sono accreditati sui conti dei Portatori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione dei Certificati medesimi, specificata nelle Condizioni Definitive.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

**Data di Scadenza** indica, per ciascuna Serie, il giorno indicato nelle Condizioni Definitive in cui scadono i Certificati;

**Data di Valutazione** indica, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato o calcolato da parte dell'Agente per il Calcolo il Valore di Riferimento o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale dei singoli Componenti il Paniere ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

Qualora una data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

**Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i** indica, con riferimento ad ogni serie di Certificati, la/le data/e ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato ovvero calcolato il Valore di Riferimento o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale dei singoli Componenti il Paniere ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

Qualora una data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

**Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio** indica la notifica di cui alla voce " *Rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base redatta sulla base del modello messo a disposizione del Portatore e dell'Intermediario Correntista sul sito internet dell'Emittente [www.investimenti.unicredit.it](http://www.investimenti.unicredit.it);

**Documento di Registrazione** indica il documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 12 febbraio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0010330/14 del 6 febbraio 2014, incorporato mediante riferimento alla Sezione II, del Prospetto di Base relativo al Programma di "Certificati *Cash Collect*" depositato presso la CONSOB in data 21 marzo 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0021161/14 del 19 marzo 2014, che insieme formano il Prospetto di Base relativo al Programma di "Certificati *Cash Collect*";

**Effetto Memoria** indica, se previsto nelle Condizioni Definitive con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati, l'effetto per cui, ove ad una o più Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato non si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e

l'/gli Importo/i Addizionale/ Condizionato/i non sia/siano pagato/i alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore ha comunque il diritto di ricevere, in corrispondenza della prima Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato successiva, in relazione alla quale si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato, un Importo Addizionale Condizionato il cui valore è calcolato tenendo conto del/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i non corrisposti all'investitore nella/e precedente/i Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato. In particolare, nel caso in cui sia previsto l'Effetto Memoria, l'Importo Addizionale Condizionato sarà pari alla somma tra l'Importo Addizionale Condizionato relativo alla Data/e di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato in cui si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionati non pagati alla/e precedente/i Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato;

**Effetto Consolidamento** indica, se previsto nelle Condizioni Definitive con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati, l'effetto per cui, ove ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'Importo Addizionale Condizionato sia pertanto pagato alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, gli Eventi Importi Addizionali Condizionati successivi si considereranno automaticamente verificatisi con riferimento a ciascuna Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato. Pertanto gli Importi Addizionali Condizionati successivi saranno pagabili alle relative Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati fino alla Data di Scadenza;

**Evento Barriera** indica, se prevista la Barriera, il verificarsi della circostanza in cui il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, tocchi o scenda al di sotto della Barriera nel corso del Periodo di Osservazione (**Barriera Americana**) o risulti minore alla Barriera alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Barriera Americana, l'Evento Barriera verrà tempestivamente comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base;

**Evento Importo Addizionale Condizionato** indica il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore oppure superiore o uguale al Livello Importo Addizionale, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato;

**Evento di Turbativa del Mercato o Evento di Turbativa** indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

**Eventi Rilevanti** indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base costituisce un Evento Rilevante;

**Giorno di Negoziazione** indica:

- (i) nel caso in cui i Certificati abbiano un unico Sottostante:
- se il Sottostante è un'Azione o una Commodity o un Contratto Future o un ETF un giorno considerato giorno di negoziazione dal relativo mercato di quotazione (Borsa Rilevante);
  - se il Sottostante è un Indice, un giorno in cui è previsto che lo *sponsor* dell'Indice calcoli e/o pubblici il relativo valore;
  - se il Sottostante è un tasso di cambio, un giorno in cui è prevista la determinazione e/o pubblicazione dalla Banca Centrale Europea o da altra autorità competente indicata nelle Condizioni Definitive, del relativo valore;
  - se il Sottostante è un Fondo, un giorno in cui è previsto il calcolo del NAV (*Net Asset Value*) da parte della società di gestione o del gestore del fondo;
- (ii) nel caso in cui i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, un giorno che sia Giorno di Negoziazione per ciascun Componente il Paniere;

**Giorno Lavorativo o Giorno Bancario** indica qualsiasi giorno di calendario, indicato nelle Condizioni Definitive, che non sia Sabato o Domenica in cui le banche nei rilevanti Business Centers effettuano pagamenti;

**Gruppo o Gruppo Bancario UniCredit** indica UniCredit S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento;

**Importo/i Addizionale/i Condizionato/i** indica, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'importo/gli importi, indicato/i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento del/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato;

**Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i** indica, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'importo/gli importi, indicato/i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento del/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i;

**Importo di Liquidazione** indica, ove non si sia verificata la Liquidazione Anticipata Automatica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore

per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto alla Data di Scadenza, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo le formule che seguono:

**A) nel caso di Certificati con Barriera Americana:**

- (i) qualora non sia mai intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Emissione \* Lotto Minimo di Esercizio

**Nel caso di Barriera pari a zero, sarà applicabile solamente questo scenario e i Certificati garantiscono a scadenza il capitale qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione**

- (ii) qualora sia intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base alla formula che segue:

Prezzo di Emissione \* Max (Protection; Valore di Riferimento / *Strike*) \* Lotto Minimo di Esercizio

**Si segnala che in tale scenario l'investitore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una *performance* negativa del Sottostante, nei limiti del livello di *Protection*. Nel caso di *Protection* pari a zero, il rendimento dei Certificati sarà pari ad un investimento diretto nel Sottostante, salva in ogni caso, ove prevista nelle Condizioni Definitive, la corresponsione dell'Importo Addizionale Incondizionato o la possibilità di percepire l'Importo Addizionale Condizionato, alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato/i o alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato/i indicata/e nelle Condizioni Definitive.**

**B) nel caso di Certificati con Barriera Europea:**

- (i) qualora il Valore di Riferimento sia pari o superiore alla *Barriera* alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Emissione \* Lotto Minimo di Esercizio

**Nel caso di Barriera pari a zero, sarà applicabile solamente questo scenario e i Certificati garantiscono a scadenza il capitale qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione**

- (ii) qualora il Valore di Riferimento sia inferiore alla *Barriera* alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base alla formula che segue:

Prezzo di Emissione \* Max (Protection; Valore di Riferimento / *Strike*) \* Lotto Minimo di Esercizio

**Si segnala che in tale scenario l'investitore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una *performance* negativa del Sottostante, nei limiti del livello di *Protection*. Nel caso di *Protection* pari a zero, il rendimento dei Certificati sarà pari ad un investimento diretto nel Sottostante, salva in ogni caso, ove prevista nelle Condizioni Definitive, la corresponsione dell'Importo Addizionale Incondizionato o la possibilità di percepire l'Importo Addizionale Condizionato, alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo**

**Addizionale Incondizionato/i o alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato/i indicata/e nelle Condizioni Definitive.**

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per eccesso.

**Investitori Qualificati** indica gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, e relativa normativa regolamentare di attuazione;

**Liquidazione Anticipata Automatica** indica, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il verificarsi in qualunque Data/e di Osservazione dell'evento definito alla voce "Ulteriori caratteristiche dei Certificati da emettersi sulla base del programma" del Paragrafo 4.1 (*Informazioni relative agli strumenti finanziari*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base. Al verificarsi della Liquidazione Anticipata Automatica, e salvo quanto previsto al Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base, i Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata, come indicato alla voce "Ulteriori caratteristiche dei Certificati da emettersi sulla base del programma" del Paragrafo 4.1 (*Informazioni relative agli strumenti finanziari*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base;

**Livello di Chiusura Anticipata** indica, per ogni Serie, in relazione a ciascuna Data di Osservazione, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, espresso come livello del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike* oppure la percentuale del *Best in Level*, come specificato nelle Condizioni Definitive;

**Livello Importo Addizionale** indica per ogni Serie, in relazione a ciascuna Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive al fine di valutare il verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, espresso come livello del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike* oppure la percentuale del *Best in Level*, come specificato nelle Condizioni Definitive;

**Lotto Massimo di Esercizio** indica il numero dei Certificati indicato nelle Condizioni Definitive;

**Lotto Massimo di Sottoscrizione** indica l'ammontare massimo di richieste per sottoscrivere la Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive;

**Lotto Minimo di Esercizio** indica il numero di Certificati indicato nelle Condizioni Definitive;

**Lotto Minimo di Sottoscrizione** indica l'ammontare minimo di richieste per sottoscrivere la Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive;

**Modulo di Adesione** indica il modulo da utilizzarsi ai fini dell'adesione alle Singole Offerte;

**Nota di Sintesi** indica la nota di sintesi, redatta in conformità all'Articolo 5, secondo comma, della Direttiva Prospetti;

**Paniere** indica l'insieme dei Componenti il Paniere;

**Periodo di Offerta** indica il periodo in cui è possibile aderire alle Singole Offerte, come specificato nelle Condizioni Definitive;

**Periodo di Osservazione** indica, il periodo indicato nelle Condizioni Definitive;

**Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i** indica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, il periodo indicato nelle Condizioni Definitive rilevante ai fini dell'osservazione del Valore di Riferimento per la determinazione del verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato;

**Periodo di Tempo** indica - salvo diversamente indicato nelle Condizioni Definitive - il periodo, non inferiore ad un giorno, compreso tra la Data di Determinazione e la Data di Emissione (inclusa). Le Condizioni Definitive potranno indicare un diverso Periodo di Tempo, che non potrà comunque essere superiore a 8 (otto) Giorni Bancari;

**Portatore** indica l'investitore nei Certificati;

**Prezzo di Emissione** indica, con riferimento ad ogni Serie, il prezzo dei Certificati, come determinato dall'Emittente alla Data di Emissione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Potranno essere previsti oneri, commissioni e spese a carico dell'investitore;

**Programma** indica il presente programma di offerta e quotazione di "Certificati *Cash Collect*";

**Protection** indica la percentuale indicata nelle Condizioni Definitive;

**Prospetto di Base** indica il presente prospetto di base redatto in conformità all'articolo 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile;

**Record Date** indica il giorno lavorativo in cui l'investitore che risulta Portatore dei Certificati ha diritto al pagamento del relativo Importo Addizionale Condizionato o del relativo Importo Addizionale Incondizionato alla relativa Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. Tale giorno cade precedentemente a ciascuna Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. La Record Date, ove applicabile, è specificata nelle Condizioni Definitive;

**Regolamento Emittenti** indica il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ed ogni successiva modifica;

**Responsabile del Collocamento** indica il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico dei Certificati;

**Serie** indica ciascuna serie di Certificati offerta e/o quotata ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

**Singola Offerta** o **Offerta** indica l'offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati di volta in volta effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive;

**Singola Quotazione** o **Quotazione** indica la quotazione dei Certificati di volta in volta effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive;

**Sottostante** indica, per ciascuna Serie, il sottostante indicato nelle Condizioni Definitive. Il Sottostante potrà essere uno tra i seguenti:

- Azioni;
- Indici;
- *Commodities*;
- Contratti *Future*;
- Tassi di Cambio;
- Fondi;
- ETF;
- Panieri composti dai Sottostanti sopra indicati.

Ove venga richiesta l'ammissione a quotazione dei Certificati su Borsa Italiana S.p.A. il relativo Sottostante dovrà presentare le caratteristiche indicate dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Si precisa che gli Indici sottostanti che potranno essere utilizzati non saranno composti dall'Emittente o da una qualsiasi altra entità giuridica appartenente al gruppo dell'Emittente, né saranno forniti da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto;

**Spese** indica, in relazione ad un Certificato, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio dei Certificati (comprese le commissioni dovute all'intermediario);

**Strike** indica (i) il valore specificato nelle Condizioni Definitive; (ii) la percentuale del *Best in Level* specificato nelle Condizioni Definitive; (iii) il valore del Sottostante il valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, lo Strike è il valore convenzionale specificato nelle Condizioni Definitive;

**Termini e Condizioni** indica il Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del presente Prospetto di Base;

**Testo Unico** indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ogni successiva modifica;

**UniCredit Bank AG** o l'**Emittente** o la **Società** indica UniCredit Bank AG con sede legale presso Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, 80333 Monaco, Germania;

**Valore di Riferimento** indica, salvo quanto riportato al Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base:

- (i) **Nel caso in cui i Certificati abbiano un unico Sottostante**, (i) il valore del Sottostante, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla Data di Valutazione o alla Data di Osservazione (ove rilevante) o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove rilevante) ovvero, in caso di più Date di Valutazione o Date di Osservazione (ove rilevante) o Date di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati (ove rilevante), calcolato come media aritmetica senza prendere in considerazione cambi pubblicati successivamente; (ii) la percentuale del *Best out Level* specificata nelle Condizioni Definitive;
- (ii) **Nel caso in cui i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante**, il valore, eventualmente espresso come percentuale del *Best out Level*, determinato come media ponderata delle *performance* registrate dai singoli Componenti il Paniere. Tali *performance* sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione e, ove rilevante, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, e il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla/e Data/e di Determinazione. In formula:

$$\sum_{i=1}^n w_i \frac{S_{i,T}}{S_{i,0}}$$

dove

n: indica il numero dei Componenti il Paniere

w<sub>i</sub>: indica il peso percentuale dell'i-esimo Componente il Paniere

S<sub>i,T</sub>: indica il Valore Finale dell'i-esimo Componente il Paniere

S<sub>i,0</sub>: indica il Valore Iniziale dell'i-esimo Componente il Paniere rilevato alla/e Data/e di Determinazione;

- (iii) **Nel caso di Certificati con caratteristica *Worst of* (il sottostante è sempre un Paniere)**, il valore determinato come media ponderata delle *performance* registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito. Dove il

relativo peso attribuito al singolo Componente il Paniere con la peggior performance è pari al 100% e i pesi attribuiti agli altri Componenti il Paniere avranno il relativo peso pari a 0%. Tali *performance* sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione e, ove rilevante, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, e il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla/e Data/e di Determinazione, sulla base del relativo peso attribuito. In formula:

$$\sum_{k=1}^n w_k \frac{S_{k,T}}{S_{k,0}}$$

dove

n: indica il numero dei Componenti il Paniere

$w_k$ : indica il peso percentuale del Componente il Paniere con la K-esima miglior performance, pari a 0% per  $k= 1, 2 \dots n-1$  e pari a 100% per  $k = n$ .

In questo caso pertanto è attribuito un peso pari al 100% al Componente il Paniere con la *performance* peggiore.

$k= 1, 2 \dots n$

$S_{k,T}$ : indica il Valore Finale del Componente il Paniere con la k-esima *performance*,

$S_{k,0}$ : indica il Valore Iniziale del Componente il Paniere con la k-esima *performance*, rilevato alla/e Data/e di Determinazione,

**Valore Finale** indica, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il valore dei singoli Componenti il Paniere rilevato o calcolato alla/e Data/e di Valutazione, alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i e, ove rilevante, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i;

**Valore Iniziale** indica, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il valore dei singoli Componenti il Paniere rilevato o calcolato alla/e Data/e di Determinazione;

**Valuta di Emissione** indica l'Euro o la valuta indicata nelle Condizioni Definitive;

**Valuta di Liquidazione** indica l'Euro o la valuta indicata nelle Condizioni Definitive;

**Worst of** indica, se previsto nelle Condizioni definitive e indicato quindi nella denominazione dei Certificati, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, che hanno come Sottostante un Paniere e che, al fine di rilevare il Valore di Riferimento del Sottostante considerano il Componente il Paniere con la peggiore *performance*, secondo quanto meglio specificato nella definizione di Valore di Riferimento.

**1. PERSONE RESPONSABILI**

**1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base**

UniCredit Bank AG con sede legale presso Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, 80333 Monaco, Germania e succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, 20154 Milano, Italia.

**1.2 Dichiarazione delle persone responsabili del Prospetto di Base**

UniCredit Bank AG dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



**Andrea Rozzi**  
Responsabile dell'Ufficio Legale, Italia  
di UniCredit Bank AG



**Gianmarco Davide Grisotti**  
Ufficio Legale, Italia  
di UniCredit Bank AG

#### 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE - TERMINI E CONDIZIONI

Il presente Capitolo 4, come di volta in volta integrato dalle pertinenti Condizioni Definitive, contiene le disposizioni disciplinanti le caratteristiche dei Certificati da offrirsi/ammettere a negoziazione ai sensi del Programma.

Ai fini dei presenti Termini e Condizioni, i termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Glossario del presente Prospetto di Base.

##### 4.1 Informazioni relative agli strumenti finanziari

###### (i) *Descrizione del tipo e della classe dei Certificati*

I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla scadenza) che hanno come attività sottostanti Azioni; Indici; *Commodities*; Contratti *Future*; Tassi di Cambio; Fondi, ETF e Panieri composti dai Sottostanti precedentemente indicati. I Certificati sono certificati del tipo *investment* Certificati.

I Certificati permettono all'investitore di ricevere, **se non si verifica l'Evento Barriera**, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Emissione. Inoltre, i Certificati *Cash Collect* con Barriera Americana permettono all'investitore di ottenere un risultato positivo nel caso in cui, nonostante sia intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, il Valore di Riferimento del Sottostante alla Data di Valutazione sia superiore allo Strike.

Ai fini del pagamento dell'Importo di Liquidazione, l'Evento Barriera si intende verificato qualora il valore del Sottostante tocchi o scenda al di sotto della Barriera nel corso del Periodo di Osservazione (nel caso di Barriera Americana) o risulti minore alla Barriera alla Data di Valutazione (nel caso di Barriera Europea), come indicato nelle Condizioni Definitive.

Inoltre, i Certificati prevedono, durante la vita dei Certificati, il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato e/o di uno o più Importi Addizionali Condizionati alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato indicata/e nelle Condizioni Definitive. Se previsti, gli Importi Addizionali Condizionati saranno corrisposti nell'ipotesi in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. L'Evento Importo Addizionale Condizionato si intende verificato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, qualora alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore oppure superiore o uguale al Livello Importo Addizionale. Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.

I Certificati *Cash Collect Autocallable*, al verificarsi della Liquidazione Anticipata Automatica, come specificato al Paragrafo 4.4 (*Liquidazione Anticipata Automatica*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione -*

*Termini e Condizioni*) del Prospetto di Base, saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata.

Nell'ipotesi in cui i Certificati siano emessi con caratteristica *Worst of*, occorre considerare che in tal caso il Sottostante è rappresentato da un Paniere e, ai fini dell'Evento Barriera, della Liquidazione Anticipata Automatica, del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, si considererà il Componente il Paniere con la peggiore *performance*.

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono dall'andamento del Componente il Paniere con la peggiore *performance*.

I Certificati sono denominati in Euro o nella diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive.

#### (ii) **Codice ISIN**

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa è indicato nelle Condizioni Definitive.

### **4.2 Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti**

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, ad altri fattori quali i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità.

Il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati altresì al valore della Barriera, del *Protection*, allo *Strike*, al valore del Livello di Chiusura Anticipata, al valore del Livello Importo Addizionale, all'Importo Addizionale Incondizionato e all'Importo Addizionale Condizionato e, con riferimento ai Certificati *Cash Collect Autocallable*, alle modalità di liquidazione anticipata previste nelle Condizioni Definitive.

### **4.3 Valuta di Emissione dei Certificati**

I Certificati sono denominati in Euro o nella diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive.

### **4.4 Data di Emissione dei Certificati**

La Data di Emissione dei Certificati è indicata nelle Condizioni Definitive.

### **4.5 Ranking dei Certificati**

I diritti connessi ai Certificati costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge.

### **4.6 Forma e trasferimento dei Certificati**

I Certificati saranno emessi in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna 6 (**Monte Titoli**, o anche il **Sistema di Gestione Accentrata**). Non saranno emessi certificati rappresentativi dei Certificati. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett b) del Testo Unico. Il trasferimento dei Certificati avverrà mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione

accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli, sul quale i Certificati risultano essere accreditati, sarà considerato il legittimo titolare degli stessi e sarà autorizzato ad esercitare i diritti agli stessi collegati.

Ove Monte Titoli S.p.A. non sia il sistema di gestione accentrata, così come specificato nelle Condizioni Definitive, i Certificati saranno rappresentati da un titolo globale (il **Certificato Globale**) depositato presso *Clearstream Banking AG*, Frankfurt am Main (**CBF**) oppure presso un *common depositary* per *Clearstream Banking société anonyme*, Lussemburgo (**CBL**) e *Euroclear Bank SA/NV* agente come operatore di *Euroclear System (Euroclear)* (**CBF** o **CBL** ed *Euroclear*, entrambi il **Sistema di Gestione Accentrata**) oppure presso qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata come specificato nelle Condizioni Definitive, fermo restando che, in ogni caso, i Certificati saranno regolati presso Monte Titoli S.p.A. tramite *bridge account*. I Certificati sono trasferibili come diritti in comproprietà nel Certificato Globale in conformità con le norme ed i regolamenti del Sistema di Gestione Accentrata.

I Certificati sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.

#### **4.7 Data di Scadenza e data di esercizio**

La Data di Scadenza di ciascuna Serie di Certificati, ossia la data in cui i Certificati saranno esercitati automaticamente, è indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvo qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, trattandosi di Certificati con esercizio automatico, la data di esercizio dei Certificati coinciderà con la Data di Scadenza.

#### **4.8 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo**

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che potranno essere corrisposti nel corso della durata o alla scadenza.

La Data di Pagamento, con riferimento ad ogni Serie, è indicata nelle Condizioni Definitive.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui al Paragrafo 4.12 (*Regime Fiscale*) del presente Capitolo 4.

I pagamenti saranno effettuati dall'Agente per il Pagamento, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo i relativi importi, al netto delle Spese, sul conto dell'Intermediario Correntista presso Monte Titoli S.p.A. così come presso gli altri sistemi di gestione accentrata specificati nelle Condizioni Definitive. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie del *Clearing System*, come specificato nelle Condizioni Definitive.

*Importi pagabili all'investitore*

#### **Importo Addizionale Condizionato o Importo Addizionale Incondizionato**

Secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati prevedono il pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i e/o dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i.

Con riferimento all'/agli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i, se previsto nelle Condizioni Definitive, questo/i sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori dei Certificati in corrispondenza della/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i.

Con riferimento all'/agli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, se previsto nelle Condizioni Definitive, questo/i sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori dei Certificati in corrispondenza della/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. Nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati.

Nel caso in cui, con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati sia previsto nelle Condizioni Definitive l'Effetto Memoria, ove ad una o più Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato non si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'/gli Importo/i Addizionale/ Condizionato/i non sia/siano pagato/i alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore ha comunque il diritto di ricevere, in corrispondenza della prima Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato successiva, in relazione alla quale si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato, un Importo Addizionale Condizionato il cui valore è calcolato tenendo conto del'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionati non corrisposti all'investitore nella/e precedente/i Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato. In particolare, l'Importo Addizionale Condizionato sarà pari alla somma tra l'Importo Addizionale Condizionato relativo alla Data/e di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato in cui si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionati non pagati alla/e precedente/i Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Nel caso in cui, con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati sia previsto nelle Condizioni Definitive l'Effetto Consolidamento, ove ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'Importo Addizionale Condizionato sia pertanto pagato alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, gli Eventi Importi Addizionali Condizionati successivi si considereranno automaticamente verificatisi con riferimento a ciascuna Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato. Pertanto gli Importi Addizionali Condizionati successivi saranno pagabili alle relative Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati fino alla Data di Scadenza.

### **Importo di Liquidazione a scadenza**

L'Importo di Liquidazione dei Certificati sarà determinato come segue.

#### **A) Certificati con Barriera Americana:**

- (i) qualora alla Data di Valutazione non sia mai intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:

Prezzo di Emissione \* Lotto Minimo di Esercizio;

- (ii) qualora alla Data di Valutazione sia intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:

Prezzo di Emissione \* Max (Protection; Valore di Riferimento / *Strike*) \* Lotto Minimo di Esercizio

**Si segnala che in tale scenario l'investitore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una *performance* negativa del Sottostante, nei limiti del livello di *Protection*. Nel caso di *Protection* pari a zero, il rendimento dei Certificati sarà pari ad un investimento diretto nel Sottostante, salva in ogni caso, ove prevista nelle Condizioni Definitive, la corresponsione dell'Importo Aggiuntivo Incondizionato o la possibilità di percepire l'Importo Aggiuntivo Condizionato, alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Aggiuntivo Incondizionato/i o alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Aggiuntivo Condizionato/i indicata/e nelle Condizioni Definitive.**

## **B) Certificati con Barriera Europea**

- (i) qualora non sia intervenuto un Evento Barriera, cioè il Valore di Riferimento sia pari o superiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:

Prezzo di Emissione \* Lotto Minimo di Esercizio

- (ii) qualora sia intervenuto un Evento Barriera, cioè il Valore di Riferimento sia inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:

Prezzo di Emissione \* Max (Protection; Valore di Riferimento / *Strike*) \* Lotto Minimo di Esercizio

**Si segnala che in tale scenario l'investitore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una *performance* negativa del Sottostante, nei limiti del livello di *Protection*. Nel caso di *Protection* pari a zero, il rendimento dei Certificati sarà pari ad un investimento diretto nel Sottostante, salva in ogni caso, ove prevista nelle Condizioni Definitive, la corresponsione dell'Importo Aggiuntivo Incondizionato o la possibilità di percepire l'Importo Aggiuntivo Condizionato, alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Aggiuntivo Incondizionato/i o alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Aggiuntivo Condizionato/i indicata/e nelle Condizioni Definitive.**

## **Liquidazione Anticipata Automatica (con riferimento ai Certificati *Cash Collect Autocallable*)**

Per i Certificati può essere prevista la caratteristica *Autocallable*. In tal caso, i Certificati prevedono la presenza della condizione di Liquidazione Anticipata Automatica.

Al verificarsi in una qualunque Data di Osservazione della condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati *Cash Collect Autocallable* saranno liquidati in anticipo rispetto alla Data di Scadenza e il Portatore riceverà alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Si precisa che l'Ammontare di Liquidazione Anticipata non potrà essere inferiore al Prezzo di Emissione.

La condizione di Liquidazione Anticipata Automatica indica il verificarsi del seguente evento: in qualunque Data/e di Osservazione, il Valore di Riferimento del Sottostante è superiore o pari al Livello di Chiusura Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Si segnala che nel caso di Certificati *Cash Collect Autocallable* con Barriera Americana, salvo ove diversamente specificato nelle Condizioni Definitive, qualora si sia verificato l'Evento Barriera, i Certificati non saranno più oggetto di Liquidazione Anticipata Automatica.

#### 4.9 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi, che potranno essere corrisposti nel corso della durata o alla scadenza.

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente per il Pagamento e l'Agente per il Calcolo non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati in relazione ai Certificati.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente per il Pagamento e dall'Agente per il Calcolo e ai sensi dei presenti Termini e Condizioni avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

La sottoscrizione, l'acquisto e/o il possesso dei Certificati non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

L'esercizio e la liquidazione dei Certificati sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Pagamento, così che l'Emittente, l'Agente per il Pagamento e l'Agente per il Calcolo non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente per il Pagamento e l'Agente per il Calcolo non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni verso Monte Titoli S.p.A. o altro Sistema di Gestione Accentrata per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai Certificati.

Il numero di Certificati esercitati automaticamente alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso.

*Rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata*

Nonostante quanto sopra previsto, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'esercizio automatico, alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata, inviando la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio all'intermediario titolare del conto presso il relativo *Clearing System* (**l'Intermediario Correntista**).

L'Intermediario Correntista invierà la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio all'Agente per il Pagamento, insieme ad una copia per l'Emittente (se l'Emittente è diverso dall'Agente per il Pagamento).

La rinuncia all'esercizio dei Certificati verrà in ogni caso eseguita in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili, inclusi i regolamenti di Borsa Italiana S.p.A., di volta in volta applicabili. Una volta inviata la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio è da considerarsi irrevocabile.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio che non sia stata inviata nel rispetto del presente Paragrafo e/o che non è stata ricevuta dall'Agente per il Pagamento, entro il limite descritto nel seguente capoverso.

**Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata non fosse validamente esercitato, trova applicazione l'esercizio automatico dei Certificati, secondo le modalità sopra descritte.**

#### *Valutazioni*

La Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio verrà effettuata dall'Agente per il Pagamento, ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente, per l'Intermediario Correntista e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia all'Esercizio ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio venga tardivamente corretta in modo ritenuto appropriato dall'Agente per il Pagamento, la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio presentata nel momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente per il Pagamento o dall'Intermediario Correntista.

Laddove l'Agente per il Pagamento ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile all'Intermediario Correntista interessato.

#### *Trasmissione della Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio*

La trasmissione della Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio attraverso l'Intermediario Correntista costituisce una decisione irrevocabile da parte del Portatore alla rinuncia all'esercizio automatico alla data di scadenza dei Certificati.

Le Dichiarazioni di Rinuncia all'Esercizio non possono essere ritirate una volta ricevute dall'Agente per il Pagamento. A seguito della trasmissione della Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio, i Certificati oggetto della stessa non possono più essere trasferiti.

#### *Estinzione Anticipata e liquidazione*

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto alla voce "*Comunicazioni*" del presente Paragrafo 4.9.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, tramite il proprio Intermediario Correntista, nei limiti delle leggi applicabili, per ogni Certificato detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori, fermo restando che essi potranno tuttavia incorrere in una perdita ove il valore di mercato dei Certificati, così determinato, sia inferiore all'importo inizialmente investito. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute alla voce "*Comunicazioni*" del presente Paragrafo 4.9.

#### *Modifiche ai Termini e Condizioni applicabili ai Certificati*

Fermo restando, al verificarsi di qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel Prospetto, atto ad influire sulla valutazione dei Certificati, l'obbligo di pubblicare un supplemento, l'Emittente potrà apportare modifiche ai presenti Termini e Condizioni senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero siano finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute alla voce "*Comunicazioni*" del presente Paragrafo 4.9.

#### *Sostituzione dell'Emittente*

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai Certificati una società allo stesso collegata o da questo controllata (il **Sostituto**) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai Certificati, siano garantite da UniCredit Bank AG, che si è impegnato in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni;
- tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da eseguire (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i Certificati rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute ed eseguite e rimangano valide e vincolanti;
- l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto al presente Paragrafo 4.9.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nei presenti Termini e Condizioni andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

Qualora il Sostituto dovesse essere un soggetto fiscalmente residente in Italia la tassazione dei Certificati precedentemente descritta potrebbe subire modifiche.

#### *Comunicazioni*

Ove i Certificati siano quotati su Borsa Italiana S.p.A. ogni comunicazione avverrà attraverso un avviso pubblicato tramite Borsa Italiana S.p.A. Altrimenti, salvo diversamente stabilito dalla legge, ogni comunicazione diretta ai Portatori riguardo ai Certificati si intenderà valida se pubblicata attraverso un avviso su un quotidiano nazionale, o sul sito internet dell'Emittente [www.investimenti.unicredit.it](http://www.investimenti.unicredit.it).

A seguito dell'ammissione a quotazione dei Certificati su Borsa Italiana S.p.A., qualsiasi cambiamento/modifica o informazione connessa ai Certificati sarà pubblicata da Borsa Italiana S.p.A., tramite avviso, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

#### **4.10 Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati**

I Certificati sono prodotti derivati cartolarizzati di natura opzionaria di stile Europeo con regolamento in contanti ed il loro esercizio è automatico alla scadenza. Il pagamento dell'Importo di

Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore.

Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati prima della scadenza.

Per i Certificati *Autocallable*, in caso si verifichi la condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata.

#### **4.11 Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti**

Le seguenti previsioni sugli Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti si applicano ai Certificati.

##### **4.11.1 Eventi di Turbativa**

- (1) Se si verifica un Evento di Turbativa, come di seguito definito, alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione, e/o alla/e Data/e di Valutazione dell'/ degli Importo/i Addizionale/i e/o alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile) e/o alla Data di Osservazione o ad una delle Date di Osservazione (ove applicabile), e/o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, tale Data di Valutazione e/o tale Data di Determinazione (ove applicabile) e/o tale Data di Osservazione (ove applicabile) e/o tale Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile) sarà posticipata al successivo Giorno Lavorativo nel quale non si verifica più l'Evento di Turbativa. Qualsiasi data di pagamento relativa a tale Data di Valutazione e/o Data di Determinazione (ove applicabile) e/o Data di Osservazione (ove applicabile) e/o tale Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato sarà conseguentemente posticipata.
- (2) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa (i) continui più a lungo rispetto al Periodo di Tempo con riferimento alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile), oppure (ii) con riferimento alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione, oppure con riferimento alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, continui per più di 8 (otto) Giorni Bancari consecutivi, il giorno successivo all'ultimo giorno del Periodo di Tempo o il nono Giorno Bancario verranno considerati rispettivamente la Data di Determinazione (ove applicabile) o la Data di Valutazione o la Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, anche ove in tale data si verifichi un Evento di Turbativa, e l'Emittente in buona fede e a sua discrezione determinerà, o farà determinare dall'Agente per il Calcolo, ove diverso dall'Emittente, il valore del Componente il Paniere e/o il Valore di Riferimento affetto da un Evento di Turbativa. Il Valore di Riferimento utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione sarà calcolato ai sensi delle condizioni di mercato prevalenti intorno alle 10.00 a.m. (ora di Milano) di tale nono giorno, sulla base dell'ultimo Valore di Riferimento disponibile per l'Emittente o per l'Agente per il Calcolo immediatamente antecedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori.
- (3) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa si verifichi ad una Data di Osservazione, la relativa Data di Osservazione sarà posticipata al successivo Giorno Bancario nel quale l'Evento di Turbativa non si verifica. Qualsiasi Data di Liquidazione Anticipata relativa a tale Data di Osservazione sarà conseguentemente posticipata, ove applicabile.

Nel caso in cui l'Evento di Turbativa continui per più di 8 (otto) Giorni Bancari consecutivi, l'Emittente in buona fede e a sua esclusiva discrezione, potrà determinare se ricorrono le condizioni per la Liquidazione Anticipata. In tal caso, l'Emittente a sua discrezione potrà determinare o far sì che l'Agente per il Calcolo determini il prezzo del Sottostante affetto dall'Evento di Turbativa e/ o il Valore di Riferimento per la determinazione dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata (ove applicabile) in conformità alle prevalenti condizioni di mercato alle 10:00 a.m. (ora di Milano) dell'ottavo giorno sulla base dell'ultimo prezzo di negoziazione immediatamente precedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa disponibile per l'Emittente o per l'Agente per il Calcolo, ove diverso dall'Emittente, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori.

In ogni caso, se entro tali 8 Giorni Bancari scadono Derivati aventi caratteristiche comparabili e sono pagati sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, il Prezzo di Liquidazione stabilito dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati per i Derivati aventi caratteristiche comparabili sarà preso in considerazione nel calcolo dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata (ove applicabile) e dell'Importo di Liquidazione. In tale caso la data di scadenza dei Derivati aventi caratteristiche comparabili sarà considerata come Data di Valutazione.

(4) **Evento di Turbativa di Mercato** significa:

**- in caso di Azioni o Paniere di Azioni come Sottostante:**

- (i) la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'Azione o di una o più Azioni Componenti il Paniere nella Borsa Rilevante; oppure
- (ii) la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un Derivato connesso all'Azione, o a una o più Azioni Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono Eventi di Turbativa di Mercato:

- (b) la sospensione o restrizione delle negoziazioni a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (c) la chiusura anticipata rispetto al normale orario di chiusura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di chiusura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;

- (d) l'apertura anticipata rispetto al normale orario di apertura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si verificherà un Evento di Turbativa di Mercato ove l'apertura anticipata sia stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di apertura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- (e) qualsiasi evento che turbi o pregiudichi, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (a) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per il relativo Sottostante su una Borsa Rilevante, ovvero (b) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato su ogni Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

**- in caso di Indici o Paniere di Indici come Sottostante**

- (i) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei titoli che compongono l'Indice, ovvero uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla Borsa Rilevante dove tali titoli sono quotati o negoziati;
- (ii) la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei Derivati su ciascuno dei titoli che compongono l'Indice, ovvero uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iii) la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei Derivati sull'Indice, ovvero su uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iv) la sospensione o l'impossibilità di determinare il valore dell'Indice, o di uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla base di una valutazione dello *sponsor* di tale Indice;
- (v) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

**- in caso di *Commodities* o Paniere di *Commodities* come Sottostante**

- (i) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni o della determinazione del prezzo relativo alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere, sulla Borsa Rilevante;
- (ii) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni di un Derivato legato alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere, sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, oppure
- (iii) il cambiamento significativo nel calcolo della determinazione del prezzo o nelle condizioni di negoziazione relative alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere sulla Borsa Rilevante (in termini, ad esempio, di condizioni, di quantità o di valuta relative al Sottostante o al Componente il Paniere);

- (iv) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni di calcolo sulla Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati non costituisce un Evento di Turbativa a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante.

**- in caso di Contratti *Futures* o Paniere di Contratti *Futures* come Sottostante**

- (i) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni relative al Contratto Futures ovvero ad uno o più Contratti Futures Componenti il Paniere, imposte da o in conformità alle regole della Mercato di Riferimento;
- (ii) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni sull'attività sottostante del Contratto Futures ovvero di uno o più Contratti Futures Componenti il Paniere nel Mercato di Riferimento prevalente; oppure
- (iii) il cambiamento significativo nel calcolo della determinazione del prezzo o nelle condizioni di negoziazione relative al rispettivo Contratto Futures ovvero ad uno o più Contratti Futures Componenti il Paniere, sul Mercato di Riferimento (in termini, ad esempio, di condizioni, di quantità o di valuta relative ai Contratti *Futures*);
- (iv) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante.

**- in caso di Tasso di Cambio o Paniere di Tassi di Cambio come Sottostante**

- (i) la mancata determinazione e pubblicazione del Tasso di Cambio ovvero ad uno o più Tassi di Cambio Componenti il Paniere da parte dell'autorità competente indicata nelle Condizioni Definitive;
- (ii) la sospensione o la restrizione nelle negoziazioni di valute estere nei confronti di almeno una delle due valute estere del Tasso di Cambio ovvero ad uno o più tassi di cambio Componenti il Paniere del Sottostante oppure di contratti derivati sul tasso di cambio o la restrizione nella possibilità di convertire le valute espresse con tale tasso di cambio o l'effettiva impossibilità di ottenere una quotazione di tale tasso di cambio;
- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo;

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

**- in caso di Fondi o Paniere di Fondi o ETF o Paniere di ETF come Sottostante:**

- (i) la mancata pubblicazione e/o il mancato calcolo del NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere, da parte della società di gestione del singolo Fondo o ETF;
- (ii) la chiusura, la fusione, l'insolvenza del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere;
- (iii) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni di titoli e altri strumenti finanziari che costituiscono un fattore rilevante per il calcolo del NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere sulla rispettiva Borsa Rilevante dove tali titoli o strumenti finanziari sono quotati o negoziati;
- (iv) qualsiasi altro evento per cui non sia disponibile in maniera attendibile il NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere;
- (v) in caso di ETF o Paniere di ETF, la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'ETF o di uno o più ETF componenti il Paniere nella Borsa Rilevante;
- (vi) in caso di ETF o Paniere di ETF, la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un contratto di opzione sull'ETF o su uno o più ETF componenti il Paniere nella relativa Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (vii) in caso di ETF o Paniere di ETF, qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del prezzo dell'asta di chiusura relativo all'ETF o ad uno o più ETF componenti il Paniere sulla Borsa Rilevante;
- (viii) ogni altro evento che possa avere un effetto sostanzialmente analogo alle circostanze previste ai punti da (i) a (vii); ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

In caso di ETF o Paniere di ETF, una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato, a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

Gli Eventi di Turbativa precedentemente riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

#### **4.11.2 Eventi Rilevanti**

Nel caso in cui il Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Agente per il Calcolo procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti discorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati, provvedendo al pagamento del ragionevole valore di mercato di un Certificato, secondo quanto di seguito descritto.

#### **- in caso di Indici o Paniere di Indici come Sottostante**

- (1) La base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata dipenderà dal valore dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, così come determinato dallo *Sponsor* dell'Indice, sulla base del rispettivo metodo di calcolo. Tale valore è determinato e pubblicato dal rispettivo *Sponsor* dell'Indice o, ove applicabile, dall'agente per il calcolo dell'Indice, così come definiti nelle Condizioni Definitive.
- (2) Cambiamenti nelle modalità di calcolo dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, nella sua composizione e/o nel valore dei prezzi dei titoli sulla base dei quali tale Indice è calcolato, non saranno qualificabili come eventi rilevanti per la determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, salvo che le modifiche effettuate o la nuova modalità di calcolo dell'Indice risultanti dal cambiamento (inclusa ogni rettifica), non siano più confrontabili con la precedente modalità di calcolo, secondo la ragionevole valutazione dell'Agente per il Calcolo. Nel valutare la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo terrà in considerazione le rettifiche nei Derivati ove presenti legati all'Indice al momento applicate dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati oggetto dell'Indice non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimarranno immutate. Si potrà adottare una rettifica nella determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice viene cancellata o sostituita da un altro Indice. Il metodo di rettifica per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato, almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia, ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.
- (3) Se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellata e/o o sostituita da un altro Indice, l'Agente per il Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale Indice (**l'Indice Sostitutivo**) utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Indici, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. L'Indice Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base. Dal primo utilizzo dell'Indice Sostitutivo, qualsiasi riferimento all'Indice nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento all'Indice Sostitutivo mantenendo invariata la posizione dei portatori.
- (4) Se l'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, non viene più calcolato o pubblicato dal relativo *Sponsor* dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il **Nuovo Sponsor dell'Indice**), allora l'Agente per il Calcolo calcolerà l'Importo di

Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base dell'Indice così come calcolato e pubblicato dal Nuovo *Sponsor* dell'Indice. Se l'Indice non viene più calcolato o pubblicato dal relativo Agente per il Calcolo dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il **Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice**), allora l'Agente per il Calcolo calcolerà l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base dell'Indice così come calcolato dal Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice.

- (5) Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto delle modifiche nel metodo di determinazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile l'Indice Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

Se l'Indice è una delle Componenti il Paniere di Indici, l'Agente per il Calcolo può, a propria ragionevole discrezione, eliminare l'Indice e ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun Indice del Paniere di Indici. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza degli Indici Componenti il Paniere di Indici, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo avrà 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato e pubblicherà il ragionevole valore di mercato di un Certificato (**l'Ammontare di Cessazione**) nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni da quando viene determinato a Monte Titoli S.p.A., o ad altro *Clearing System*, o dall'ordine contenente l'istruzione di inoltrarlo immediatamente al Portatore, come indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **- in caso di Azioni o Paniere di Azioni come Sottostante**

- (1) L'Agente per il Calcolo sarà autorizzato, a sua ragionevole discrezione, ad apportare rettifiche per la determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata al verificarsi dei seguenti eventi:

- la società che ha emesso il Sottostante o un terzo attui una misura, basata sul cambiamento della situazione legale - economica, in particolare un cambiamento negli *assets* o nel capitale della società, che potrebbe avere effetto sul Sottostante, a discrezione dell'Agente per il Calcolo (ad esempio aumento di capitale a fronte di conferimenti in denaro, emissione di titoli con opzioni o diritti di conversione in azioni, aumento di capitale con fondi sociali, distribuzione di dividendi speciali, frazionamento azionario, fusioni, liquidazioni, nazionalizzazioni, offerte pubbliche); oppure

- la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una cessazione anticipata dei rispettivi Derivati in circolazione legati al Sottostante, oppure

- la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una modifica dei rispettivi Derivati legati al Sottostante.

Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo tiene in considerazione la modifica dei rispettivi Derivati, ove presenti, legati al Sottostante al momento effettuata sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, compatibilmente con la prassi internazionale. Per le Azioni per le quali non esistono Derivati negoziati su mercati regolamentati, le rettifiche vengono apportate secondo la migliore prassi del mercato internazionale.

L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata il più possibile. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati oggetto del Sottostante non sono soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimarranno immutate. Il metodo di rettifica per calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata e il momento a partire dal quale saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

(2) Nel caso in cui:

- la quotazione del Sottostante sulla Borsa Rilevante sia discontinua e non possa essere determinata nessuna Borsa Rilevante Sostitutiva o Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti *Future*; oppure

- l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere presa per tener conto della misura presa dalla società che ha emesso il Sottostante o dalla rilevante terza parte,

l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base (l'avviso specificherà l'**Ammontare di Cessazione**). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

Se l'Azione è una delle Componenti il Paniere di Azioni, l'Agente per il Calcolo può sostituire l'Azione con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare l'Azione e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Azione del Paniere di Azioni. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza delle Azioni Componenti il Paniere di Azioni, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo dovrà determinare e pubblicare entro 5 (cinque) Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato l'Ammontare di Cessazione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione al *Clearing System* o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente al suo Portatore.

Qualora in futuro il mercato su cui è quotata l'Azione venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestiva al momento dell'emissione dei Certificati, i valori dell'Azione resi noti dal nuovo soggetto saranno vincolanti per la determinazione dell'importo da corrispondere al Portatore. Tuttavia, ove l'Azione dovesse essere quotata su mercati diversi da quello gestito dal nuovo soggetto, l'Agente per il Calcolo potrà scegliere come Borsa Rilevante quella in cui è garantita la maggiore liquidità dell'Azione. Tutte le comunicazioni in merito vengono effettuate dall'Agente per il Calcolo secondo le modalità previste dalla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

**- in caso di *Commodities* o *Contratti Futures* o paniere di *Commodities* o di *Contratti Futures* come Sottostante:**

- (1) La base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata dipenderà dalla Commodity o dal Contratto Future, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, e dal metodo di determinazione del prezzo e dalle condizioni di negoziazione applicabili alla Commodity o dal Contratto Future sulla Borsa Rilevante (in termini, ad esempio, di composizione, di qualità, di quantità ovvero di valuta di negoziazione ovvero di date di scadenza).
- (2) Se, secondo la ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo in buona fede, il metodo di determinazione del prezzo o le condizioni di negoziazione applicabili alla Commodity o al Contratto Future, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, sulla Borsa Rilevante sono cambiate tanto che il nuovo metodo di determinazione del prezzo e le condizioni di negoziazione applicabili alla Commodity o al Contratto Future sulla Borsa Rilevante sia, come risultato di un cambio, non più paragonabile al precedente metodo o condizione, l'Agente per il Calcolo ha il diritto di adottare una rettifica nella determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata per tener conto di tale cambiamento. Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo terrà in considerazione la rettifica dei rispettivi Derivati, che siano legati alla Commodity o al Contratto Future, al momento effettuata sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata nel tempo. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per la Commodity o il Contratto Future. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati oggetto del Sottostante non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimarranno immutate. Il metodo di determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata può anche essere rettificato se il calcolo o la pubblicazione della Commodity o del Contratto Future viene cancellata nella Borsa Rilevante. Il metodo di rettifica per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato, almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia, ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.
- (3) Se il calcolo della Commodity o del Contratto Future, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellato sulla Borsa Rilevante ma ripristinato su un altro mercato che l'Agente per il Calcolo considera appropriato secondo la

sua ragionevole discrezione (la **Borsa Rilevante Sostitutiva**), l'Agente per il Calcolo potrà calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base della Commodity o del Contratto Future come calcolato sulla Borsa Rilevante Sostitutiva.

- (4) Se il calcolo della Commodity o del Contratto Future, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellato e/o sostituito sulla Borsa Rilevante l'Agente per il Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale Commodity o Contratto Future (**Commodity o Contratto Future Sostitutivo**) utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, modificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. In tale caso, l'Agente per il Calcolo ha la facoltà di modificare il metodo o la formula per calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata per tener conto di qualsiasi differenza nel metodo di calcolo del Valore di Riferimento o delle condizioni di negoziazione applicabili alla Commodity o al Contratto Future. La Commodity o il Contratto Future Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace, saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base. Dal primo utilizzo della Commodity o del Contratto Future Sostitutivo, qualsiasi riferimento alla Commodity o al Contratto Future nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento alla Commodity o al Contratto Future Sostitutivo.
- (5) Qualora l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere effettuata al fine di annullare gli effetti distorsivi dell'evento, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone comunicazione secondo le modalità di cui alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base (la comunicazione specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.
- (6) Se la Commodity o il Contratto Future sono una delle Componenti il Paniere, l'Agente per il Calcolo può sostituire la Commodity o il Contratto Future con una Commodity o un Contratto Future Sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare la Commodity o il Contratto Future e ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Componente il Paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza delle Commodities o dei Contratti Futures Componenti il Paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo dovrà determinare e pubblicare entro 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato l'Ammontare di Cessazione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione dal Clearing System o dall'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.

**- in caso di Tasso di Cambio o Paniere di Tassi di Cambio come Sottostante:**

- (1) Nel caso in cui il Tasso di Cambio, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, non sia più determinato e pubblicato dal *Fixing Sponsor* ma da un altro soggetto, società o istituzione (il **Nuovo *Fixing Sponsor***), l'Agente per il Calcolo avrà il diritto di calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base del Sottostante così come calcolato e pubblicato dal Nuovo *Fixing Sponsor*.

In caso di nomina di un Nuovo *Fixing Sponsor*, ogni riferimento al *Fixing Sponsor* nei presenti Termini e Condizioni, in virtù del contesto, dovrà essere inteso come riferimento al Nuovo *Fixing Sponsor*.

- (2) Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che (i) una sostituzione del *Fixing Sponsor* non è possibile, o (ii) a causa di speciali circostanze o forza maggiore (come catastrofi, guerre, terrorismo, sommosse, restrizioni alle operazioni di pagamento, recepimento nell'Unione Monetaria Europea della valuta utilizzata per il calcolo) ed altre circostanze che hanno un impatto simile sul Tasso di Cambio, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, la determinazione attendibile del Tasso di cambio è impossibile o impraticabile, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio. Se i Certificati sono in questo modo cancellati, l'Emittente liquiderà ad ogni Portatore un ammontare in relazione ad ogni Certificato posseduto in cui ammontare è l'Ammontare di Cessazione in un giorno selezionato dall'Emittente secondo buona fede e a sua discrezione e considerando l'evento rilevante, come determinato dall'Agente per il Calcolo, in buona fede e a sua discrezione.

Se il Tasso di cambio è una dei Componenti il Paniere, l'Agente per il Calcolo può sostituirlo con un Tasso di Cambio Sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare il Tasso di Cambio e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Componente il Paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza delle Componenti il Paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

L'Ammontare di Cessazione sarà rimborsato entro 5 giorni dalla sua determinazione al *Clearing System* o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.

#### **- in caso di Fondo o Paniere di Fondi o ETF o Paniere di ETF come Sottostante**

- (a) una modifica rilevante di qualunque disposizione contenuta in qualunque documento del Fondo o ETF, o altro documento che specifichi i termini e le condizioni e gli obiettivi del rispettivo Fondo o ETF e che potrebbe influire negativamente, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato, sulla capacità dell'Emittente, di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o delle relative posizioni di copertura. Tali modifiche riguardano situazioni oggettivamente rilevanti quali, a titolo esemplificativo, (i) un cambiamento nel profilo di rischio del rispettivo Fondo o ETF; (ii) una modifica degli obiettivi di investimento, dei limiti agli investimenti o della strategia di investimento del rispettivo Fondo o ETF; (iii) un cambiamento nella valuta della quota del rispettivo Fondo o ETF; (iv) una modifica del metodo utilizzato per il calcolo del NAV del Fondo o ETF; (v) un cambiamento nel calendario delle negoziazioni per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento delle rispettive quote di Fondi o ETF; (vi) altre modifiche o situazioni analoghe o che possano avere un impatto simile;

- (b) le richieste di rimborso, sottoscrizione o trasferimento delle quote di un Fondo o ETF non vengono eseguite o vengono eseguite solo parzialmente;
- (c) un Fondo o ETF o qualunque soggetto terzo imponga una limitazione, un onere, una commissione, imposte o provvigioni in relazione alla vendita o acquisto, sottoscrizione o rimborso delle rispettive quote (nuove o diverse dalle restrizioni, commissioni, provvigioni ed oneri esistenti al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);
- (d) la società di gestione o l'agente amministrativo o l'agente per il calcolo o lo sponsor del rispettivo Fondo o ETF non pubblicano il NAV del Fondo o ETF come previsto e/o in conformità alle rispettive prassi ed alle disposizioni più dettagliatamente descritte nei documenti del Fondo o ETF;
- (e) un cambiamento nei documenti costitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo o lo statuto) o nella struttura societaria del rispettivo Fondo o ETF;
- (f) le dimissioni o la sostituzione di qualunque persona chiave (come ragionevolmente ritenuto dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato) della società di gestione o del gestore degli investimenti o del rispettivo agente per il calcolo e/o sponsor;
- (g) (i) qualunque cambiamento nel trattamento legale, contabile, fiscale, normativo o di vigilanza in relazione al rispettivo Fondo o ETF o alla rispettiva società di gestione; oppure (ii) la sospensione, cancellazione, mancato ottenimento o revoca della registrazione del Fondo o ETF o della società di gestione; oppure (iii) revoca di una autorizzazione o licenza rilevanti da parte di una autorità competente in relazione al Fondo o ETF o alla società di gestione; oppure (iv) il Fondo o ETF o la società di gestione o un altro service provider del Fondo o ETF sia oggetto di indagini, procedimenti legali o contenziosi da parte di una autorità giudiziaria o regolamentare, sia soggetto ad una condanna legalmente vincolante da parte di un tribunale o ad una sentenza vincolante dell'ente normativo responsabile in relazione alle attività connesse al Fondo o ETF o del suo personale chiave, a causa di illecito, violazione di qualunque norma o regolamento o per altre cause;
- (h) il verificarsi di un evento di fusione di un Fondo o ETF che comporti, in relazione al Fondo o ETF o al suo gestore degli investimenti (i) un impegno irrevocabile a trasferire tutte le relative quote del Fondo o ETF o quote in circolazione; e/o (ii) un consolidamento, unione o fusione di tale Fondo o ETF o di tale gestore degli investimenti con o in un altro fondo o gestore degli investimenti, salvo per un consolidamento, unione o fusione in cui tale Fondo o ETF o il suo gestore degli investimenti continuino ad essere il Fondo o ETF o il gestore degli investimenti, a seconda del caso; e/o (iii) una offerta di acquisto per tale Fondo o ETF o gestore degli investimenti che comporti un trasferimento di, o un impegno irrevocabile a trasferire, tutte le relative quote del Fondo o ETF o tutte le quote di tale gestore degli investimenti (salvo il caso di quote del Fondo o ETF e/o quote già possedute o controllate dall'offerente);
- (i) una violazione degli obiettivi di investimento o dei limiti agli investimenti del Fondo o ETF (come definito nei documenti del Fondo o ETF), laddove tale violazione, secondo il ragionevole parere dell'Agente per il Calcolo, sia di natura rilevante; oppure una violazione delle leggi o delle normative applicabili da parte del rispettivo Fondo o ETF o gestore degli investimenti;

- (j) un cambiamento nelle leggi e nella normativa o nella relativa applicazione o interpretazione, formale o informale, in base al quale diverrebbe illegale o non attuabile per l'Emittente mantenere le posizioni di copertura;
- (k) le posizioni in un Fondo o ETF detenute dall'Emittente in rapporto alle quote in circolazione del Fondo o ETF stesso eccedono la rispettiva Percentuale Massima del Fondo specificata nelle Condizioni Definitive;
- (l) l'Emittente sarebbe tenuto, ai sensi di qualunque normativa contabile o di altra natura applicabile, a consolidare in bilancio il Fondo o ETF, in conseguenza della detenzione o dell'acquisizione delle posizioni di copertura;
- (m) l'Emittente non è in grado di, ovvero non è attuabile per l'Emittente, dopo aver fatto quanto commercialmente possibile, (i) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare qualunque operazione o attività che ritenga necessaria od opportuna per coprire il rischio di prezzo relativo ad un Fondo o ETF, o stipulare ed adempiere ai propri obblighi in relazione alle proprie posizioni di copertura, oppure (ii) realizzare, recuperare o versare i proventi di qualunque di tali operazioni o attività, ivi compreso, a titolo di esempio, nel caso in cui tale incapacità o inattuabilità derivino da (a) qualunque restrizione o aumento degli oneri o delle commissioni imposti dal relativo Fondo o ETF e che influiscano sulla capacità di un investitore di rimborsare tali quote di fondi, in tutto o in parte, ovvero su qualunque capacità, nuova o esistente, di un investitore di effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi in tali quote, oppure (b) qualunque rimborso obbligatorio, in tutto o in parte, di tali quote imposto dal relativo Fondo o ETF (ad eccezione, in ciascun caso, di qualunque restrizione in essere al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);
- (n) qualunque evento o circostanza che comporti o possa comportare: (i) la sospensione dell'emissione di ulteriori quote o la sospensione del rimborso delle quote esistenti; oppure (ii) la riduzione del numero di quote detenute, o che possano essere detenute, da parte di un investitore nel rispettivo Fondo o ETF per cause che esulano dal controllo di tale investitore; oppure (iii) i proventi dai rimborsi delle rispettive quote sono pagati in natura anziché in contanti; oppure (iv) la creazione di qualunque quota "side-pocket" per attività segregate;
- (o) l'agente amministrativo, la società di revisione, la società di gestione, il gestore degli investimenti, l'agente per il calcolo, lo sponsor e/o qualunque altro service provider in relazione al rispettivo Fondo o ETF cessano di agire in tale capacità oppure qualunque approvazione, registrazione, autorizzazione o licenza in relazione al Fondo o ETF viene ritirato da una autorità regolamentare, a seconda del caso, e, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, non è stato immediatamente nominato un sostituto avente medesime caratteristiche di affidabilità e professionalità;
- (p) l'introduzione di un concordato, procedimento fallimentare o insolvenza, scissione, riclassificazione di un Fondo o ETF o il consolidamento con un altro fondo o ETF (es. il cambiamento della classe di quote del Fondo o ETF o la fusione del Fondo o ETF);
- (q) sono state date disposizioni o è stata approvata una delibera per liquidare o sciogliere, o chiudere, o altro evento che abbia un effetto analogo, il rispettivo Fondo o ETF o la sua classe di quote;
- (r) vi è una modifica nella interpretazione ufficiale o nell'applicazione di qualunque legge o normativa fiscale che ha un effetto negativo, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, sull'Emittente ovvero su un detentore delle rispettive quote;

- (s) il rispettivo Fondo o ETF effettua una distribuzione dei proventi che non è conforme alla sua prassi normale;
- (t) una modifica o un cambiamento nella politica di investimento o di distribuzione del rispettivo Fondo o ETF che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o delle relative posizioni di copertura;
- (u) una società di gestione, gestore degli investimenti o Fondo o ETF risulta in violazione rilevante di qualunque dei propri accordi esistenti con l'Emittente oppure il collocamento delle quote del Fondo o ETF viene terminato, oppure la retrocessione pagabile sulle quote del Fondo o ETF viene ridotta;
- (v) non vengono tempestivamente fornite all'Agente per il Calcolo le informazioni da quest'ultimo ritenute ragionevolmente necessarie a determinare la conformità con la politica di investimento del Fondo o ETF;
- (w) un gestore degli investimenti o Fondo o ETF non fornisca all'Agente per il Calcolo le relazioni annuali certificate e le eventuali relazioni semestrali non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta da parte dello stesso;
- (x) si verifica un qualunque evento che, laddove l'Emittente e/o qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata detenessero, acquistassero o vendessero quote del Fondo o ETF, avrebbe l'effetto di (i) imporre all'Emittente e/o a qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata, una riserva, un deposito speciale o altro requisito analogo che non esisteva al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante oppure (ii) influire su o modificare l'importo di capitale regolamentare esistente al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante che dovrebbe essere mantenuto dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata in relazione a qualunque accordo di copertura effettuato dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata;
- (y) il verificarsi di un Evento di Volatilità, cioè la volatilità realizzata  $\sigma(t)$  di un Fondo o ETF eccede il rispettivo Livello Massimo di Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive; in ogni data di valutazione la volatilità realizzata viene calcolata sulla base dei rendimenti logaritmici giornalieri del valore del Fondo o ETF nelle  $n$  date di valutazione immediatamente precedenti la data di valutazione  $t$  secondo la seguente formula:

$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^n \left( \text{Ln} \left[ \frac{\text{NAV}(t-p)}{\text{NAV}(t-p-1)} \right] \right)^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_{p=1}^n \text{Ln} \left[ \frac{\text{NAV}(t-p)}{\text{NAV}(t-p-1)} \right] \right)^2}{n-1}} \times \sqrt{252}$$

dove:

$t$  è la data di valutazione in cui viene calcolata la volatilità realizzata;

$\text{NAV}(t-p)$  è il valore del Fondo o ETF nella  $p$ -esima data antecedente la data di valutazione  $t$ ;

$\text{Ln}[x]$  denota il logaritmo naturale di  $x$ ;

$n$  è il Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive;

- (z) in caso di Fondo quotato o di ETF, il verificarsi di una revoca della quotazione in borsa che comporti per il Fondo o ETF la cessazione attuale o futura dell'ammissione, negoziazione o quotazione su una borsa valori, ad un sistema di quotazione o ad un sistema di negoziazione, del Fondo o ETF per qualsivoglia motivo (diverso da un evento di fusione del Fondo o ETF) e tale Fondo o ETF non venga immediatamente ammesso, negoziato o quotato nuovamente su una borsa valori, sistema di negoziazione o sistema di quotazione accettabile dall'Agente per il Calcolo;
- (aa) qualunque altro evento che potrebbe avere un effetto negativo rilevante e non solamente temporaneo sul rispettivo valore del Fondo o ETF oppure sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o delle relative posizioni di copertura;

L'Agente per il Calcolo potrà secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede:

- (i) valutare la necessità di una rettifica. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente valore disponibile per il Fondo o ETF.
- (ii) scegliere un altro Fondo o ETF (rispettivamente il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo) da utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Fondi o ETF, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. Il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base. Dal primo utilizzo del Fondo Sostitutivo o dell'ETF Sostitutivo, qualsiasi riferimento al Fondo o all'ETF, rispettivamente, nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al Fondo Sostitutivo o all'ETF Sostitutivo, rispettivamente, mantenendo invariata la posizione dei portatori. In caso di Evento di Volatilità, come Fondo Sostitutivo o ETF Sostitutivo verrà scelto un fondo o ETF di liquidità oppure legato all'andamento di titoli governativi a breve termine;
- (iii) pervenire alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto degli eventi descritti sopra, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.9 (*Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

Se il Fondo o l'ETF è uno dei Componenti il Paniere di Fondi o Paniere di ETF, rispettivamente, l'Agente per il Calcolo può, a propria ragionevole discrezione, eliminare il Fondo o ETF e, ove rilevante, redistribuire i pesi attribuiti a ciascun componente del paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza dei componenti del paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo avrà 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato e pubblicherà il ragionevole valore di mercato di un Certificato (**l'Ammontare di Cessazione**) nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni da quando viene determinato a Monte Titoli S.p.A., o ad altro *Clearing System*, o dall'ordine contenente l'istruzione di inoltrarlo immediatamente al Portatore, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive possono indicare ulteriori Eventi Rilevanti e modalità di rettifica.

#### 4.12 Regime Fiscale

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Certificati. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Prospetto di Base e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Certificati. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Certificati.

#### Tassazione dei Certificati

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), e del Decreto Legge 21 novembre 1997 n. 461, se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolga un'attività d'impresa alla quale i Certificati siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso dei Certificati sono soggetti ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 20%. Le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze. Le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze, realizzate successivamente a tale data, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

In base al cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Certificati effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative

minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Certificati, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, come successivamente modificato (di seguito il "Decreto n. 461). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Certificati siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia stata tempestivamente e validamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i Certificati sono depositati. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o rimborso dei Certificati, al netto delle eventuali minusvalenze. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso dei Certificati derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Le plusvalenze realizzate o maturate in capo alle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificati, ad un intermediario autorizzato, validamente optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" di cui all'articolo 7 del Decreto n. 461, sono incluse nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 20%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Certificati siano connessi, le plusvalenze derivanti dai Certificati stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES (aliquota del 27,5%) e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status dell'investitore, alla determinazione della base imponibile IRAP (aliquota base del 3,9% oltre ad eventuali maggiorazioni su base regionale).

Quando l'Investitore italiano è un organismo di investimento collettivo del risparmio, le plusvalenze derivanti dai Certificati non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. L'organismo di investimento collettivo non sarà tassato su tale risultato; tuttavia, i proventi distribuiti ai sottoscrittori delle quote o azioni saranno soggetti a ritenuta del 20%.

Eventuali rivalutazioni o svalutazioni operate nel corso della durata dei Certificati concorreranno alla determinazione del reddito imponibile dell'investitore ai fini IRES secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La

concorrenza o meno della valutazione dei Certificati alla determinazione del reddito imponibile dipenderà, in particolare, dallo "status" dell'investitore e dalle modalità di iscrizione a bilancio dei Certificati. Tali rivalutazioni e svalutazioni concorreranno, inoltre, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, alla formazione della base imponibile IRAP.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dal rimborso Certificati non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Certificati stessi (i) siano negoziati in mercati regolamentati, o (ii) non siano detenuti in Italia.

### **Imposta di registro**

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", "enunciazione" o a seguito di registrazione volontaria.

### **Imposta sulle transazioni finanziarie**

L'art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica, *inter alia*, ai Certificati trasferiti a decorrere dal 1° settembre 2013 (i) che abbiano come sottostante azioni o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato ("Titoli Rilevanti") o (ii) il cui valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti. In presenza di tali requisiti, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione dell'operazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'imposta non si applica qualora i Titoli Rilevanti siano emessi da una società quotata la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente non ecceda € 500 milioni. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto attuativo, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate, e' esclusa dall'imposta l'intera fase di collocamento dei Certificati presso l'investitore.

L'imposta si applica a ciascuna delle controparti dell'operazione in misura fissa determinata in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto. Con riferimento ai Certificati che abbiano come sottostante Titoli Rilevanti, tale misura varia da un minimo di € 0,125 a un massimo di € 100 in dipendenza del valore nozionale dell'operazione. Con riferimento ai Certificati il cui valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti, tale misura varia da un minimo di € 0,01875 a un massimo di € 15 in dipendenza del valore nozionale dell'operazione. I predetti ammontari si riducono dell'80% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

### **Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio**

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC (Direttiva Europea sul Risparmio), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in un altro Stato membro o a determinate tipologie di enti ivi costituiti. Tuttavia, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

In data 15 settembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una relazione al Consiglio dell'Unione Europea riguardante l'operatività della Direttiva sulla tassazione del risparmio; tale relazione include l'indicazione della Commissione circa la necessità di introdurre modifiche nella medesima Direttiva. In data 13 novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata di modifica della Direttiva sulla tassazione del risparmio, che include numerosi suggerimenti di modifica. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione emendata di questa proposta in data 24 aprile 2009, ove alcuno di tali suggerimenti di modifica fossero attuati in relazione a detta Direttiva, le considerazioni sopra svolte potrebbero essere modificate.

### **Attuazione in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio**

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva Europa sul Risparmio con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva Europea sul Risparmio e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato membro in cui risiede il beneficiario<sup>1</sup>.

#### **4.13 Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante**

Il Sottostante potrà essere uno tra i seguenti:

- Azioni

I Sottostanti potranno essere costituiti da azioni quotate sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità.

Le Condizioni Definitive indicheranno inoltre la denominazione dell'emittente delle azioni e il codice ISIN.

- Indici

I Sottostanti potranno essere costituiti da indici italiani o stranieri, aventi requisiti di elevata liquidità, e a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. Tali indici potranno appartenere alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di *futures*, di inflazione, di OICR armonizzati, di *Exchange Traded Funds*, di volatilità, di tassi di interesse.

- Commodities

---

<sup>1</sup> Le informazioni fornite nei presenti Termini e Condizioni sono un mero riassunto del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Certificati per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione dei presenti Termini e Condizioni, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto contenuto al presente Paragrafo non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Certificati. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Certificati. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita dei Certificati né può essere escluso che in caso di modifiche, i valori netti degli interessi indicati nei presenti Termini e Condizioni possano discostarsi anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente applicabili ai Certificati alla data di pagamento delle somme dovute ai sensi dei medesimi.

I Sottostanti potranno essere costituiti da merci, derivati su merci e indici su merci quotati sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità.

- Contratti Future

I Sottostanti potranno essere costituiti da contratti future su merci quotati su mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE).

Nel caso in cui il Sottostante sia costituito da contratti future, questi avranno scadenze in linea con la Data/e di Valutazione e/o con la Data/e di Osservazione.

- Tassi di Cambio

I Sottostanti potranno essere costituiti da tassi di cambio quali Euro/Dollaro, Euro/Yen ed Euro/GBP, ovvero fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili.

- Fondi

I Sottostanti potranno essere costituiti da fondi comuni di investimento armonizzati (i **Fondi**), costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

- ETF

I Sottostanti potranno essere costituiti da *exchange traded funds* (**ETF**), costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

- Paniere di Sottostanti

I Sottostanti potranno essere costituiti dai Sottostanti precedentemente indicati. Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione e la descrizione dei Sottostanti che compongono il Paniere.

Le Condizioni Definitive contengono le informazioni relative (i) al Sottostante dei Certificati emessi; (ii) alle fonti informative nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*; (iii) l'indicazione di dove è possibile ottenere le informazioni sulla *performance* passata e futura dei Sottostanti e la loro volatilità.

Le informazioni relative al Sottostante saranno inoltre disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF"), e internazionali (e.g. "*Financial Times*" e "*Wall Street Journal Europe*") o altre fonti informative quali il sito internet dell'emittente delle Azioni o dello *Sponsor* degli Indici o del mercato in cui sono scambiate le azioni, gli indici o le merci, o rilevati i tassi di cambio nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*. Le informazioni relative al Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle Condizioni Definitive.

Ove venga richiesta l'ammissione a quotazione dei Certificati su Borsa Italiana S.p.A. il relativo Sottostante dovrà presentare le caratteristiche indicate dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare nelle Condizioni Definitive le informazioni provenienti da terzi (quali, ad esempio, *Sponsor* di un Indice). L'Emittente non ha verificato autonomamente alcuna delle informazioni riportate e non assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori od omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

#### **4.14 Delibere e Autorizzazioni**

Il Programma è stato costituito in forza di poteri conferiti dal competente organo dell'Emittente.

Le informazioni relative all'emissione, all'offerta al pubblico e alla quotazione saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

#### **4.15 Restrizioni alla libera trasferibilità dei Certificati**

Il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**).

I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone o negli Altri Paesi.

*Divieto di offerta e di vendita dei Certificati a cittadini degli Stati Uniti d'America o a persone presenti negli Stati Uniti d'America*

I Certificati non possono essere offerti o venduti a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.

I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o comunque essere consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense, o negli Altri Paesi. Nessuna accettazione dell'Offerta può essere effettuata dagli Stati Uniti d'America o all'interno di essi da qualunque persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza o paese di residenza.

#### **4.16 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati**

I Certificati sono regolati dalla legge italiana.

Le Corti di Milano avranno giurisdizione a conoscere e decidere ogni controversia relativa ai Certificati. Qualora il Portatore sia un consumatore, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (conosciuto come Codice del Consumo), avranno giurisdizione le corti della giurisdizione in cui il Portatore ha la sua residenza o domicilio elettivo.

I Certificati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione ai Certificati di cui ai presenti Termini e Condizioni.

## 5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

#### 5.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata

Per ciascuna Serie di Certificati, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive, la presenza di eventuali condizioni cui l'offerta ed emissione dei Certificati sia subordinata.

Ai fini dell'adesione all'offerta, si segnala che all'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei Certificati richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Emissione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Con riferimento ad ogni singola Serie di Certificati, l'Emittente si riserva di ritirare l'offerta (l'**Offerta** o la **Singola Offerta**) quando, al termine del periodo in cui sarà possibile sottoscrivere i Certificati (il **Periodo di Offerta**), l'ammontare totale delle adesioni non raggiunga l'ammontare minimo (l'**Ammontare Minimo**), ove specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

#### 5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'ammontare totale di ciascuna Singola Offerta di Certificati è indicato nelle Condizioni Definitive.

Al Responsabile del Collocamento sarà riservata peraltro la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare, con il preventivo consenso dell'Emittente, l'ammontare totale dell'Offerta e di indicare l'ammontare definitivo dandone comunicazione con apposito avviso integrativo pubblicato sul proprio sito internet e sul sito internet dell'Emittente, contestualmente trasmesso alla CONSOB.

#### 5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta durante il quale l'offerta sarà aperta e descrizione delle procedure di adesione

(i) *Periodo di validità dell'Offerta – Proroga dell'Offerta – Chiusura anticipata dell'Offerta*

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta effettuata in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Responsabile del Collocamento unitamente all'Emittente hanno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche ove non sia stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione e dandone comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, e dovranno contestualmente trasmettere tale avviso alla CONSOB.

Al Responsabile del Collocamento unitamente all'Emittente, sarà riservata, peraltro, la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta. Tale decisione verrà tempestivamente comunicata al pubblico, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Qualora, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, in qualsiasi momento successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima dell'inizio del Periodo di

Offerta ovvero tra la pubblicazione delle Condizioni Definitive e la Data di Emissione dei Certificati dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, in Italia o a livello internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo Bancario UniCredit, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio del Responsabile del Collocamento e dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza della Singola Offerta, il Responsabile del Collocamento e l'Emittente, avranno la facoltà rispettivamente di revocare o ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata (e ne sarà data comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive). In tali casi, non si procederà all'emissione dei Certificati e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per i Certificati prenotati saranno liberate dal vincolo di indisponibilità e restituite all'investitore. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Certificati, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

(ii) *Descrizione della procedura di sottoscrizione*

La sottoscrizione avverrà tramite l'utilizzo degli appositi moduli di adesione (ciascuno un **Modulo di Adesione**) a disposizione presso i Collocatori e i soggetti che operano per conto di questi ultimi.

Ai sensi degli Articoli 30 e 32 del Decreto Legislativo n. 58, 24 febbraio 1998 (il **Testo Unico**), i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento *on-line*) ovvero fuori sede (offerta fuori sede). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'Articolo 30, Comma 6, del Testo Unico l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alle Singole Offerte mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'eventuale modalità del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate sarà indicata nelle Condizioni Definitive ovvero dai Collocatori ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ai sensi dell'articolo 67 *duodecies* del D.Lgs. 206/2005 (il **Codice del Consumo**), nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Infine, ai sensi degli Articoli 8 e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e di cui all'Articolo 94, Comma 7 e 95-*bis* del Testo Unico, gli investitori, che abbiano già concordato di sottoscrivere i Certificati prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento,

potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso e/o supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

Gli interessati potranno aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposito Modulo di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nella relativa normativa di attuazione.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul Modulo di Adesione il solo codice fiscale del cliente.

Per ogni prenotazione soddisfatta i Collocatori, invieranno ai sottoscrittori un'apposita "nota di eseguito" attestante l'avvenuta assegnazione dei Certificati e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

Le Condizioni Definitive indicheranno le ulteriori informazioni nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione diretta sul mercato SeDeX.

#### **5.1.4 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)**

Con riferimento ad ogni Singola Offerta, le richieste per sottoscrivere la Singola Offerta devono essere fatte per un ammontare minimo (il **Lotto Minimo di Sottoscrizione**) e/o per un ammontare massimo (il **Lotto Massimo di Sottoscrizione**) di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari**

Il pagamento integrale del prezzo d'Offerta dei Certificati dovrà essere effettuato alla data di pagamento indicata nelle Condizioni Definitive (la **Data di Regolamento**) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Nella stessa data, a seguito dell'avvenuto pagamento, i Certificati assegnati verranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso il Sistema di Gestione Accentrata.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più Date di Regolamento.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare, in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei, ove siano previsti gli Importi Addizionali Condizionati e/o gli Importi Addizionali Incondizionati, sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

### 5.1.6 Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

Le Condizioni Definitive conterranno indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e una descrizione completa delle modalità seguite. In particolare, il Responsabile del Collocamento ovvero l'Emittente comunicherà, entro i cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo d'Offerta, i risultati di ogni Singola Offerta con annuncio da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

## 5.2 Piano di ripartizione ed assegnazione

### 5.2.1 Categorie di potenziali investitori cui i titoli sono offerti

L'Emittente offrirà i Certificati al pubblico indistinto in Italia ed eventualmente agli investitori istituzionali.

### 5.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo assegnato e indicazione se la negoziazione può iniziare prima che venga fatta la notificazione

Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione avverranno secondo le seguenti modalità. In particolare, saranno assegnati tutti i Certificati richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta, eventualmente incrementato dall'Emittente.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente incrementato dall'Emittente, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta. La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dell'Emittente, e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB e la chiusura dell'Offerta sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso ovvero dal diverso termine ivi indicato.

Le medesime modalità si applicheranno altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento *on-line* o fuori sede.

## 5.3 Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari

### (i) *Prezzo previsto al quale saranno offerti i Certificati*

Con riferimento a ciascuna Serie, i Certificati saranno offerti ad un prezzo indicato nelle Condizioni Definitive (il **Prezzo di Emissione/Offerta**).

### (iii) *Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo*

L'Emittente praticherà prezzi determinati attraverso metodologie che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti (quali, a titolo esemplificativo, le metodologie *Discounted Cash Flow*, *Montecarlo*, *Black and Scholes*) nonché della durata residua dei Certificati e in ogni caso sulla base della vigente normativa applicabile

### (iv) *Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore*

Potranno essere previste commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o oneri aggiuntivi a carico dell'investitore, come eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

Le commissioni e gli oneri di cui sopra potranno essere indicate nelle Condizioni Definitive anche all'interno di un *range* (cioè come percentuale minima e massima rispetto al Prezzo di Emissione) o come ammontare massimo. In tal caso il valore definitivo di tali commissioni e oneri verrà comunicato al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente [www.investimenti.unicredit.it](http://www.investimenti.unicredit.it), alla chiusura del Periodo di Offerta.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi ai Certificati si rinvia al Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e Condizioni*) del Prospetto di Base e alle Condizioni Definitive.

## **5.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **5.4.1 Nome e indirizzo dei Collocatori, del Responsabile del Collocamento e degli operatori incaricati**

Ciascuna Singola Offerta sarà effettuata per il tramite dei Collocatori indicati nelle Condizioni Definitive. In relazione a ciascuna Singola Offerta, il soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento (il **Responsabile del Collocamento**) o gli operatori incaricati di raccogliere le adesioni all'Offerta nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione diretta sul mercato SeDeX saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito Internet dell'Emittente [www.investimenti.unicredit.it](http://www.investimenti.unicredit.it) e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

### **5.4.2 Agente depositario**

Il Sistema di Gestione Accentrata dei Certificati è Monte Titoli S.p.A. o qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata, come specificato nelle Condizioni Definitive.

### **5.4.3 Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento**

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento relativi alle singole Serie saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

### **5.4.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione o di collocamento**

Gli accordi di sottoscrizione e collocamento saranno stipulati entro l'inizio della Singola Offerta e le relative date saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

### **5.4.5 Agente per il Calcolo**

L'Agente per il Calcolo è UniCredit Bank AG e/o qualsiasi eventuale altro soggetto agente per il calcolo che potrebbe essere incaricato dall'Emittente di volta in volta.

## 6. AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

### 6.1 Quotazione ed impegni dell'Emittente

Con riferimento a ciascuna Serie di Certificati, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se:

- (i) l'Emittente intende chiedere l'ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, italiani o stranieri, senza preventiva offerta al pubblico, o
- (ii) l'Emittente intende procedere alla sola offerta al pubblico senza richiedere l'ammissione alla quotazione della stessa sul mercato SeDeX, presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, italiani o stranieri,
- (iii) procedere all'offerta e successivamente richiedere l'ammissione alla quotazione della stessa sul mercato SeDeX, presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, italiani o stranieri.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al presente Programma presso il mercato telematico dei *securitised derivatives* (SeDeX), con provvedimento n. LOL-001251 del 23 maggio 2012, e successivamente confermato con provvedimento n. LOL-001543 del 6 marzo 2013 e con provvedimento LOL-001928 del 12 marzo 2014.

La quotazione dei Certificati sul SeDeX (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Con riferimento a ciascuna Serie di Certificati che sarà di volta in volta ammessa alla quotazione sul SeDeX, a Borsa Italiana S.p.A., ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., sarà richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verranno tra l'altro determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni verranno inserite nel relativo avviso di Borsa Italiana S.p.A. I Certificati ammessi alla quotazione sul SeDeX potranno essere acquistati sul relativo comparto in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A.

### 6.2 Altri mercati di quotazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto del Prospetto presso il mercato regolamentato del Lussemburgo (Luxembourg *Stock Exchange*), presso la Borsa di Vienna (*Wiener Borse*) e sul SeDeX.

### 6.3 Intermediari sul mercato secondario

Nel caso di quotazione sul SeDeX, l'Emittente, anche tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, si impegnerà nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. con particolare riferimento alla presenza di uno *specialist* (lo Specialista sul Mercato SeDeX) che esponga in via continuativa, su tutte le Serie quotate, proposte in acquisto e proposte in vendita dei Certificati, per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le **Istruzioni**). Si segnala peraltro che, per quanto concerne i Certificati oggetto del Prospetto di Base, facenti parte del "*segmento investment certificates*", classe B (ovvero strumenti finanziari

derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni strutturate o esotiche), di cui all'Articolo IA.5.1.2 delle Istruzioni, alla data del Prospetto di Base non vi è alcun obbligo di *spread* per lo Specialista sul Mercato SeDeX, vale a dire non vi è alcun obbligo per quest'ultimo di quotare prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni.

A tal riguardo, Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni i casi specifici in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Fermo quanto indicato al precedente Paragrafo 6.1 e ove indicato nelle Condizioni Definitive, la liquidità dei Certificati può essere sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g. *specialist*, per quanto riguarda il mercato SeDeX, o *specialist* o *liquidity provider* o *price maker* o *market maker* per quanto riguarda altri mercati) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore, ai sensi dei quali tali soggetti si impegnano ad acquistare i Certificati sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato.

Nelle Condizioni Definitive alla voce ("*Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario*"), è prevista, ove applicabile, l'indicazione di tali soggetti ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tali soggetti hanno assunto.

L'Emittente potrà indicare nelle Condizioni Definitive se assume o meno l'onere di controparte impegnandosi o meno al riacquisto dei Certificati nei confronti dei Portatori dei Certificati. A tal riguardo si veda il Paragrafo 2.11 ("*Rischio di Liquidità*"). L'Emittente praticherà prezzi determinati attraverso metodologie che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti (quali, a titolo esemplificativo, le metodologie *Discounted Cash Flow*, Montecarlo, *Black and Scholes*) nonché della durata residua dei Certificati e in ogni caso sulla base della *pricing policy* interna e della vigente normativa applicabile.

I Certificati potranno essere inoltre oggetto di negoziazione in conto proprio.